Spedizione in abbonamento postale

Anno 93° — Numero 301

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Martedì, 30 dicembre 1952 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI	ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA Abbonamento annuo L. 8024 Semestrale L. 4516 Trimestrale L. 2516 Un fascicolo L. 40.	In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8024 - Semestrale L. 4516 Trimestrale L. 2516 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.	All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa ,,) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 - Firenze, via Cavour n. 46 r - Napoli, via Chiaia n. 5 - Torino, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa ,,) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

AVVISO IMPORTANTE

Ad evitare che col 1° gennaio p. v. si verifichi interruzione nell'invio del periodico e poichè, in seguito, non sarebbe possibile spedire ai ritardatari tutti i fascicoli arretrati, si pregano i Sigg. Abbonati di voler rinnovare *al più presto* l'abbonamento alla *" Gazzetta Ufficiale ,,* alle condizioni di cui sopra.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 18 dicembre 1952, n. 2386.

Riordinamento dei ruoli, quadri organici e nuovi limiti di età per la cessazione dal servizio permanente degli ufficiali della Marina.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I.

RUOLI NORMALI E RUOLI SPECIALI NEI CORPI DI STATO MAGGIORE, DEL GENIO NAVALE, DELLE ARMI NAVALI, DI COMMISSARIATO E DELLE CAPITANERIE DI PORTO.

Art. 1.

I ruoli degli ufficiali della Marina in servizio permanente effettivo dei Corpi di stato maggiore, del genio navale, delle armi navali, di commissariato e delle capitanerie di porto, esistenti prima della data di entrata in vigore della presente legge, assumono, alla data predetta, la denominazione di ruoli normali dei Corpi stessi.

Nei Corpi di stato maggiore, del genio navale, delle armi navali, di commissariato e delle capitanerie di porto sono istituiti ruoli speciali di ufficiali in servizio permanente effettivo. Tali ruoli comprendono i gradi da guardiamarina o sottotenente a capitano di fregata o tenente colonnello.

Art. 2.

Il reclutamento nei gradi iniziali dei ruoli speciali di cui all'articolo 1 si effettua mediante concorsi per titoli e per esami tra gli ufficiali di complemento della Marina e i sottufficiali di carriera del Corpo equipaggi militari marittimi, che si trovino, rispettivamente, nelle condizioni indicate agli articoli 3 e 4.

Art. 3.

Ai concorsi per la nomina a guardiamarina o sottotenente dei ruoli speciali possono partecipare gli ufficiali subalterni di complemento dei rispettivi Corpi che non abbiano superato il 26° anno di età, abbiano compiuto un periodo di servizio di almeno quattro anni compreso il servizio di leva e abbiano riportato qualifica non inferiore a « molto buono » negli ultimi due anni di servizio prestato da ufficiale.

Gli ufficiali subalterni di complemento del Corpo di stato maggiore muniti di diploma di capitano superiore di lungo corso e gli ufficiali subalterni di complemento dei Corpi del genio navale, delle armi navali, di commissariato e delle capitanerie di porto muniti di una delle lauree richieste, rispettivamente, dagli articoli 9, 11, 14 e 15 del testo unico approvato con regio decreto 16 maggio 1932, n. 819, e successive modificazioni, possono partecipare ai concorsi di cui al precedente comma anche se non abbiano compiuto il periodo di servizio di quattro anni, purchè abbiano ultimato il servizio di leva.

Art. 4.

Ai concorsi per la nomina a guardiamarina o sottotenente dei ruoli speciali possono partecipare i sottufficiali di carriera del Corpo equipaggi militari marittimi che non abbiano superato il 30° anno di età, abbiano prestato almeno due anni di servizio da sottufficiale di carriera con qualifica non inferiore a « molto buono » e siano in possesso di uno dei titoli appresso indicati:

diploma di istituto tecnico nautico, sezione capitani, per la nomina nel ruolo speciale del Corpo di stato maggiore;

diploma di istituto tecnico nautico, sezione macchinisti o sezione costruttori, o diploma di istituto tecnico industriale, sezione meccanici elettricisti, per la nomina nel ruolo speciale del Corpo del genio navale;

diploma di istituto tecnico industriale, sezione radio-tecnici o sezione chimici o sezione meccanici elettricisti, per la nomina nel ruolo speciale del Corpo delle armi navali;

diploma di istituto tecnico commerciale, per la nomina nel ruolo speciale del Corpo di commissariato militare marittimo;

diploma di istituto tecnico nautico, sezione capitani, o diploma di istituto tecnico commerciale, per la nomina nel ruolo speciale del Corpo delle capitanerie di porto.

Art. 5.

Le prove di esame dei concorsi per la nomina a guardiamarina o sottotenente dei ruoli speciali sono le seguenti:

a) esame scritto su un tema di cultura generale;

b) esame scritto su un tema di cultura professionale;

c) esame orale di cultura generale e di cultura professionale.

I programmi e le modalità delle prove di esame sono stabiliti con decreto del Presidente della Repubblica, da emanarsi su proposta del Ministro per la difesa di concerto con il Ministro per il tesoro.

Art. 6.

Le commissioni giudicatrici dei concorsi sono nominate con decreto del Ministro per la difesa e sono composte come segue:

a) per la nomina a guardiamarina nel ruolo speciale del Corpo di stato maggiore:

un ufficiale ammiraglio o capitano di vascello, presidente;

due ufficiali superiori del Corpo di stato maggiore, membri;

b) per la nomina a sottotenente nei ruoli speciali degli altri Corpi indicati all'articolo 1:

un ufficiale ammiraglio o capitano di vascello, ovvero un ufficiale generale o colonnello dello stesso Corpo per il quale è bandito il concorso, presidente;

un ufficiale superiore del Corpo di stato maggiore o, qualora il presidente appartenga al Corpo di stato maggiore, un ufficiale superiore dello stesso Corpo per il quale è bandito il concorso, membro;

un ufficiale superiore dello stesso Corpo per il quale è bandito il concorso, membro.

Delle commissioni previste dal precedente comma fa pure parte con funzioni di segretario senza diritto a voto un funzionario della carriera amministrativa di grado non superiore all'ottavo.

Art. 7.

Alle prove scritte di esame di cui all'articolo 5 sono ammessi a partecipare i candidati ai quali la commissione giudicatrice abbia assegnato un punto non inferiore a dodici ventesimi per il complesso delle qualità militari e professionali risultanti dai documenti esistenti nelle loro pratiche personali e dai documenti presentati dai candidati medesimi.

Sono ammessi alla prova orale i candidati che in ciascuna delle prove scritte abbiano riportato un punto non inferiore a dodici ventesimi. La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di dodici ventesimi.

La graduatoria degli idonei è formata dalla commissione in base alla somma del punto riportato dal candidato nella valutazione di cui al primo comma e della media dei punti conseguiti nelle prove di esame.

Art. 8.

Qualora nei ruoli normali dei Corpi indicati nell'articolo 1 esistano vacanze nei gradi di ufficiale subalterno e tali vacanze non possano essere coperte con nomine o promozioni entro l'anno, è in facoltà del Ministro per la difesa di disporre che esse siano coperte, in tutto o in parte, mediante trasferimento nei detti ruoli di sottotenenti di vascello, di tenenti e di sottotenenti dei corrispondenti ruoli speciali, che ne facciano domanda.

Possono chiedere il trasferimento nei ruoli normali:

i sottotenenti di vascello del ruolo speciale del Corpo di stato maggiore, che abbiano almeno due anni di anzianità di grado;

gli ufficiali subalterni dei ruoli speciali degli altri Corpi indicati nell'articolo 1, che siano muniti di una delle lauree richieste per la nomina ad ufficiale in servizio permanente effettivo del corrispondente ruolo normale e che abbiano almeno due anni di anzianità di grado se tenenti.

I candidati sono presi in esame dalla commissione ordinaria di avanzamento che, sulla base degli elementi risultanti dalle pratiche personali degli ufficiali, stabilisce quali di essi, nei limiti dei posti da coprire, siano meritevoli del trasferimento nei ruoli normali.

Gli ufficiali riconosciuti meritevoli dalla suddetta commissione devono:

sostenere le prove di esame sulle materie di insegnamento del corso normale di stato maggiore dell'Accademia navale e compiere il corso superiore, se sottotenenti di vascello;

sostenere le prove di esame stabilite per il reclutamento nel ruolo normale di ufficiali laureati, se ufficiali subalterni degli altri Corpi indicati all'articolo 1. I tenenti devono inoltre sostenere gli esami prescritti ai fini dell'avanzamento a capitano del ruolo normale del rispettivo Corpo.

Gli ufficiali che abbiano superato le prove di cui al precedente comma sono trasferiti nei ruoli normali con il loro grado e con anzianità assoluta non anteriore a quella conferita ai pari grado nominati sottotenenti o promossi sottotenenti di vascello o tenenti nei ruoli normali nell'anno in cui si verifica il trasferimento.

TITOLO II.

MODIFICAZIONE DI RUOLI

Art. 9.

La ripartizione degli ufficiali del Corpo di stato maggiore in ruolo dei comandi navali e in ruolo dei comandi marittimi e degli ufficiali del Genio navale in ruolo delle direzioni e in ruolo dei servizi, istituita con l'articolo 1 della legge 6 giugno 1935, n. 1404, è soppressa.

Gli ufficiali già appartenenti ai ruoli di cui al primo comma sono, alla data di entrata in vigore della presente legge, iscritti, con il grado e l'anzianità posseduti in detti ruoli, rispettivamente, nel ruolo normale del Corpo di stato maggiore e nel ruolo normale del Corpo del genio navale. A parità di anzianità assoluta sono iscritti nel ruolo normale prima gli ufficiali provenienti dal ruolo dei comandi navali o delle direzioni.

Art. 10.

Il ruolo servizi radiotelegrafici degli ufficiali del Corpo equipaggi militari marittimi, previsto dall'articolo 16 lettera *g*) della legge 8 luglio 1926, n. 1178 e successive modificazioni, è soppresso.

Gli ufficiali del soppresso ruolo sono, alla data di entrata in vigore della presente legge, iscritti, con il grado e l'anzianità posseduti in detto ruolo, nel ruolo servizi tecnici degli ufficiali dello stesso Corpo.

Art. 11.

Gli ufficiali del ruolo servizi nautici del Corpo equipaggi militari marittimi, provenienti dalla categoria elettricisti, sono, alla data di entrata in vigore della presente legge, trasferiti, con il grado e l'anzianità posseduti in detto ruolo, nel ruolo servizi tecnici degli ufficiali dello stesso Corpo.

Art. 12.

Il ruolo degli ufficiali del Genio navale D. M. (direzione macchine), istituito per ogni categoria di ufficiali in congedo del Genio navale con l'articolo 2, lettera *b*), della legge 23 maggio 1940, n. 649, è soppresso.

Gli ufficiali del soppresso ruolo sono, alla data di entrata in vigore della presente legge, iscritti, con il grado e l'anzianità posseduti in detto ruolo, nel ruolo degli ufficiali in congedo del Genio navale di cui alla

lettera *a*) dello stesso articolo 2. A parità di anzianità assoluta, essi sono iscritti in ruolo dopo i pari grado di cui alla citata lettera *a*).

Art. 13.

Il ruolo transitorio degli ufficiali di macchina, previsto dall'articolo 47 della legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni, è soppresso.

Gli ufficiali del soppresso ruolo sono, alla data di entrata in vigore della presente legge, trasferiti, con il grado e l'anzianità posseduti in detto ruolo, nel ruolo speciale degli ufficiali del Genio navale di cui all'articolo 1.

Art. 14.

Agli effetti dell'applicazione degli articoli 9, 10, 11 e 12, qualora l'anzianità assoluta degli ufficiali non risulti in armonia con il posto occupato nel ruolo di provenienza o qualora nel ruolo nel quale si effettua il trasferimento i pari grado non siano iscritti secondo la loro anzianità assoluta, l'anzianità relativa nel nuovo ruolo è determinata dal Ministro, sentita la competente commissione di avanzamento, fermo restando l'ordine di precedenza acquisito dagli ufficiali medesimi rispetto ai pari grado già appartenenti ai soppressi ruoli.

Art. 15.

E' istituito il ruolo servizi portuali degli ufficiali del Corpo equipaggi militari marittimi.

La nomina e l'avanzamento degli ufficiali del ruolo servizi portuali del Corpo equipaggi militari marittimi sono regolati dalle norme che disciplinano la nomina e l'avanzamento degli ufficiali degli altri ruoli dello stesso Corpo.

Alla nomina a sottotenente del ruolo servizi portuali possono concorrere i capi di 1ª classe della categoria portuali, esclusi quelli provenienti dai reclutamenti di sottufficiali effettuati con le norme del regio decreto 18 agosto 1920, n. 1257.

Art. 16.

Per la nomina a sottotenente del ruolo servizi portuali del Corpo equipaggi militari marittimi fa parte della Commissione di avanzamento, di cui all'articolo 10 del testo unico delle disposizioni legislative sull'avanzamento degli ufficiali della Marina militare, approvato con regio decreto 1° agosto 1936, n. 1493, e successive modificazioni, anche l'Ispettore generale delle capitanerie di porto, o, in caso di assenza o di impedimento, l'ufficiale di porto più elevato in grado o più anziano fra quelli destinati all'Ispettorato generale delle capitanerie di porto, non impedito dall'intervenire, purchè di grado non inferiore a colonnello.

Per lo scrutinio degli ufficiali del ruolo servizi portuali del Corpo equipaggi militari marittimi, la Commissione di avanzamento è composta come quella prevista per lo scrutinio degli ufficiali del Corpo delle capitanerie di porto.

TITOLO III

ORGANICI DEGLI UFFICIALI DEI CORPI MILITARI DELLA MARINA

Art. 17.

Gli organici degli ufficiali dei Corpi militari della Marina sono fissati come segue:

GRADO		Stato Maggiore		Genio navale		Armi navali		Corpo sanitario		Commissariato		Capitanerie di porto		Corpo equipaggi militari marittimi					
		Ruolo normale	Ruolo speciale	Ruolo normale	Ruolo speciale	Ruolo normale	Ruolo speciale	Medici	Farmacisti	Ruolo normale	Ruolo speciale	Ruolo normale	Ruolo speciale	Ruolo servizi nautici	Ruolo servizi tecnici	Ruolo servizi macchina	Ruolo servizi contabili	Ruolo servizi portuali	Direttore corpo musicale
Ammiraglio di squadra	gradi corrispondenti	8	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ammiraglio di divisione		11	—	3	—	2	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—
Contrammiraglio		15	—	5	—	2	—	3	—	3	—	3	—	—	—	—	—	—	—
Capitano di vascello		105	—	38	—	17	—	18	1	24	—	27	—	—	—	—	—	—	—
Capitano di fregata		165	5	58	2	28	1	32	1	44	1	49	1	—	—	—	—	—	—
Capitano di corvetta		201	16	78	6	33	3	41	2	53	3	63	4	—	—	—	—	—	—
Tenente di vascello		345	147	130	46	56	24	85	3	78	30	104	36	68	37	42	34	2	1
Subalterni . .		244	103	85	33	46	16	28	2	40	16	53	19	127	68	78	65	8	

Fra gli otto ammiragli di squadra previsti per il Corpo di stato maggiore è compreso l'ammiraglio di squadra cui sia conferita la carica di segretario generale per la Marina.

Sono considerati in soprannumero all'organico dei rispettivi gradi l'ammiraglio di squadra cui sia conferita la carica di Capo di stato maggiore della difesa, nonchè l'ufficiale ammiraglio o generale cui sia conferita la carica di Consigliere militare del Presidente della Repubblica.

Art. 18.

Gli organici stabiliti dall'articolo 17 saranno raggiunti entro l'anno 1953 con la gradualità prevista per ciascun Corpo e ruolo dalle tabelle numeri 1 e 2 annesse alla presente legge.

TITOLO IV

LIMITI DI ETA' PER LA CESSAZIONE DAL SERVIZIO PERMANENTE E NORME PER IL COLLOCAMENTO A DISPOSIZIONE DEGLI UFFICIALI DEI CORPI MILITARI DELLA MARINA.

Art. 19.

La tabella dei limiti di età per la cessazione dal servizio permanente degli ufficiali dei Corpi militari della Marina, di cui all'articolo 36 della legge 11 marzo 1926, n. 397 e successive modificazioni, è sostituita dalla tabella numero 3 annessa alla presente legge.

I limiti di età previsti dalla tabella numero 3 per gli ufficiali dei ruoli normali dei Corpi del genio navale, delle armi navali, di commissariato e delle capitanerie di porto hanno effetto dal 1° gennaio 1951 per gli ufficiali dei preesistenti ruoli dei Corpi stessi. Hanno, altresì, effetto dal 1° gennaio 1951 i limiti di età previsti dalla citata tabella numero 3 per gli ufficiali del ruolo medici del Corpo sanitario.

Art. 20.

Gli ufficiali ammiragli e generali collocati a disposizione per il raggiungimento dei limiti di permanenza massima di grado previsti dall'articolo 17 della legge 6 giugno 1935, n. 1404, e successive modificazioni, permangono in detta posizione fino al raggiungimento dei limiti di età del grado con il quale vi sono stati collocati.

Tuttavia, con effetto 1° gennaio 1951 e fino alla data di entrata in vigore di una nuova legge di avanzamento comune agli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, gli ufficiali ammiragli e generali che, all'atto del collocamento a disposizione per raggiunti limiti di permanenza massima di grado, si trovino iscritti al primo posto nei quadri di avanzamento, permarranno nella posizione di « a disposizione » fino al limite di età del grado superiore.

TITOLO V

MODIFICHE ALLE VIGENTI DISPOSIZIONI RIGUARDANTI GLI UFFICIALI DI COMPLEMENTO DELLA MARINA.

Art. 21

L'articolo 1 del testo unico delle disposizioni legislative riguardanti gli ufficiali di complemento della Marina, approvato con regio decreto 16 maggio 1932, numero 819, e successive modificazioni, è abrogato e sostituito dal seguente:

Art. 1. — « La nomina ad ufficiale di complemento nei Corpi militari della Marina ha luogo:

a) in seguito al risultato favorevole di appositi corsi teorico-pratici;

b) per concorso per titoli;

c) per meriti speciali.

« Gli ufficiali della Marina che cessano dal servizio permanente e sono collocati nella categoria del complemento ai sensi della legge sullo stato degli ufficiali sono iscritti, di ufficio, nei ruoli degli ufficiali di complemento dei rispettivi Corpi.

« I corsi teorico-pratici di cui alla lettera *a*) sono svolti con le modalità indicate al successivo articolo 2 ».

Art. 22.

L'articolo 2 del testo unico delle disposizioni legislative riguardanti gli ufficiali di complemento della Marina, approvato con regio decreto 16 maggio 1932, n. 819, e successive modificazioni, è abrogato e sostituito dal seguente:

Art. 2. — « Gli iscritti nelle liste di leva marittima che, all'atto dell'arruolamento, posseggano uno dei titoli di studio indicati nei commi secondo e terzo del presente articolo sono iscritti, d'ufficio, ai corsi teorico-pratici di cui alla lettera *a*) dell'articolo 1.

«Coloro i quali siano in possesso del diploma di capitano superiore di lungo corso o di una delle lauree previste dai successivi articoli 9, 11, 12, 13, 14 e 15, sono iscritti ai corsi teorico-pratici per la nomina, rispettivamente, ad ufficiale di complemento del Corpo di stato maggiore, del genio navale, delle armi navali, sanitario (ruolo medici), sanitario (ruolo farmacisti), di commissariato e delle capitanerie di porto.

« Coloro i quali siano in possesso di diploma di istituto medio di secondo grado sono iscritti ai corsi teorico-pratici per la nomina ad ufficiale di complemento:

a) nel Corpo di stato maggiore, se diplomati da istituto tecnico nautico, sezione capitani;

b) nel Corpo del genio navale, se diplomati da istituto tecnico nautico, sezione macchinisti o sezione costruttori, o diplomati da istituto tecnico industriale, sezione meccanici elettricisti;

c) nel Corpo delle armi navali, se diplomati da istituto tecnico industriale, sezione radiotecnici o sezione chimici o sezione meccanici elettricisti;

d) nel Corpo di commissariato militare marittimo, se diplomati da istituto tecnico commerciale;

e) nel Corpo delle capitanerie di porto, se diplomati da istituto tecnico nautico, sezione capitani, o da istituto tecnico commerciale.

« Ai corsi teorico-pratici di cui alla lettera *a*) dell'articolo 1 sono pure iscritti, d'ufficio, secondo le norme stabilite nel precedente comma terzo, i cittadini che, muniti di uno dei titoli di studio indicati in detto comma e aventi gli altri requisiti prescritti, intendano contrarre arruolamento volontario nella Marina prima della chiamata alle armi della propria classe di leva.

« Qualora il medesimo titolo di studio consenta la iscrizione a corsi diversi, l'Amministrazione, nel procedere all'assegnazione ai corsi, terrà conto, per quanto possibile, delle domande degli interessati.

« Gli iscritti seguono i corsi teorico-pratici presso la Accademia navale in qualità di allievi e al termine dei corsi, se riconosciuti idonei, sono nominati aspiranti ufficiali di complemento. Essi conseguono la nomina ad ufficiale dopo un periodo di esperimento di quattro mesi, sempre che siano riconosciuti idonei e, se si tratti di aspiranti ufficiali di complemento del Corpo sanita-

rio, sempre che abbiano conseguito l'abilitazione allo esercizio professionale. L'Amministrazione ha facoltà di prorogare il periodo di esperimento di quattro mesi, qualora al termine dello stesso non vi siano sufficienti elementi di giudizio.

« Coloro che non risultino idonei ai corsi non possono ripeterli, nè ottenere in seguito la nomina ad ufficiale di complemento.

« Gli iscritti ai corsi teorico-pratici ritardano la presentazione alle armi fino alla data di inizio dei corsi medesimi.

« I giovani in possesso dei titoli di studio indicati nel presente articolo possono chiedere di essere esentati dai corsi teorico-pratici, fermo restando per essi l'obbligo di compiere la ferma di leva ».

Art. 23.

Dopo l'articolo 2 del testo unico delle disposizioni legislative riguardanti gli ufficiali di complemento della Marina, approvato con regio decreto 16 maggio 1932, n. 819, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente:

Art. 2-bis. — « Gli ufficiali di complemento sono obbligati ad una delle seguenti ferme decorrenti dalla data d'inizio del corso teorico-pratico:

a) alla ferma di leva della durata di mesi 28, se provenienti da iscritti di leva;

b) alla ferma volontaria di anni quattro per i diplomati che, avendo i requisiti richiesti, intendano contrarre arruolamento volontario nella Marina prima della chiamata della propria classe di leva. L'età minima per partecipare al corso teorico-pratico è di anni 17 compiuti.

« Coloro che, vincolati ad una delle due ferme suddette, conseguano la nomina a guardiamarina oppure a sottotenente, possono ottenere una rafferma biennale decorrente dalla data di compimento della ferma inizialmente contratta.

« Gli arruolati volontari, che non risultino idonei ai corsi teorico-pratici di cui all'articolo 2, possono ottenere il proscioglimento dal maggior vincolo di ferma contratto, salvo l'obbligo di concorrere alla leva della propria classe, se questa non sia stata ancora chiamata alle armi, o di compiere la ferma di leva ».

Art. 24.

E' abrogato l'articolo 10 del testo unico delle disposizioni legislative riguardanti gli ufficiali di complemento della Marina, approvato con regio decreto 16 maggio 1932, n. 819, e successive modificazioni.

TITOLO VI.
DISPOSIZIONI TRANSITORIE

CAPO I.

Immissione nei ruoli speciali dei Corpi di stato maggiore e del genio navale degli ufficiali dei ruoli speciali di complemento.

Art. 25.

Per la prima formazione dei ruoli speciali nei Corpi di stato maggiore e del genio navale, di cui all'articolo 1, il Ministro per la difesa è autorizzato a bandire concorsi per titoli, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, per la nomina a guardiamarina, sottotenente o tenente di vascello del ruolo speciale del Corpo di stato maggiore e a sottotenente, tenente o capitano del ruolo speciale del Genio navale.

Ai concorsi previsti dal precedente comma possono partecipare, rispettivamente, gli ufficiali inferiori di complemento che fanno parte o abbiano fatto parte dei ruoli speciali di complemento dei Corpi di stato maggiore e del genio navale, di cui alla legge 6 giugno 1935, n. 1098, e successive modificazioni, e che abbiano prestato almeno cinque, sei o otto anni di servizio effettivo da ufficiale a seconda che trattisi di concorsi per la nomina a guardiamarina o sottotenente, oppure a sottotenente di vascello o tenente, oppure a tenente di vascello o capitano. Ai concorsi per la nomina a tenente di vascello o a capitano del ruolo speciale possono, altresì, essere ammessi, rispettivamente capitani di corvetta e maggiori del Genio navale di complemento che fanno parte o abbiano fatto parte dei predetti ruoli speciali di complemento.

I capitani di corvetta e i maggiori del Genio navale provenienti dai ruoli speciali di complemento, i quali siano nominati tenenti di vascello o capitani del Genio navale dei ruoli speciali di cui all'articolo 1, possono conseguire la promozione al grado superiore, su parere favorevole della commissione ordinaria di avanzamento e nei limiti delle vacanze esistenti in detto grado, indipendentemente da ogni prescrizione o limitazione stabilita dalla legge di avanzamento, sempre che abbiano compiuto nel grado in cui sono stati nominati il periodo di servizio necessario per la compilazione di uno specchio caratteristico.

Art. 26.

Per l'espletamento dei concorsi previsti dall'articolo 25 si applicano le norme dell'articolo 6 e le norme seguenti.

Ai fini della formazione delle graduatorie sono valutati i titoli appresso indicati:

a) benemerenze di guerra:

ricompense al valor militare, promozioni e avanzamenti per merito di guerra, croci di guerra, campagne di guerra, ferite di guerra che diano diritto all'apposito distintivo;

b) qualità militari e professionali;

c) titolo di studio.

Per i titoli indicati nelle lettere *a)*, *b)* e *c)* può essere assegnato, complessivamente, a ciascun candidato un massimo di 85 punti ripartiti come segue:

25 punti per i titoli di cui alla lettera *a)*;

45 punti per i titoli di cui alla lettera *b)*;

15 punti per i titoli di cui alla lettera *c)*.

I punti stabiliti per i titoli di cui alla lettera *b)* sono così suddivisi:

da 1 a 25 punti per qualità professionali in genere;

da 1 a 20 punti per la durata del servizio prestato, per le destinazioni di servizio e per gli incarichi ricoperti.

Sono dichiarati idonei i candidati che abbiano riportato una votazione complessiva non inferiore a 45 punti.

Art. 27.

Agli ufficiali di cui all'articolo 25 che ottengano la nomina nei ruoli speciali dei Corpi di stato maggiore e del genio navale, previsti dall'articolo 1, è riconosciuto utile, ai fini del trattamento di quiescenza, il servizio prestato nel ruolo speciale di complemento di cui alla legge 6 giugno 1935, n. 1098, e successive modificazioni.

L'ammontare del fondo costituito a favore degli ufficiali del ruolo speciale di complemento presso la Cassa ufficiali della Marina ai sensi dell'articolo 9 della legge 6 giugno 1935, n. 1098, quale risulta dopo effettuati i pagamenti previsti dal secondo comma del successivo articolo 28, è devoluto allo Stato.

Qualora l'indennità di cui all'articolo 7 della legge 6 giugno 1935, n. 1098, sia stata già corrisposta, gli interessati, per ottenere la valutazione, agli effetti della pensione, dei servizi da essi prestati nel ruolo speciale di ufficiali di complemento, sono tenuti a versare al Tesoro l'indennità stessa.

Art. 28.

La Cassa nazionale per la previdenza marinara restituirà agli ufficiali di complemento appartenenti al ruolo speciale istituito con la legge 6 giugno 1935, n. 1098, e successive modificazioni, che siano nominati ufficiali dei ruoli speciali nei Corpi di stato maggiore e del genio navale, previsti dall'articolo 1, i contributi da essi versati in applicazione dell'articolo 11 del regio decreto-legge 19 agosto 1938, n. 1560, convertito in legge con la legge 5 gennaio 1939, n. 163.

Per gli ufficiali che siano stati autorizzati ai sensi dell'art. 11 del regio decreto-legge 19 agosto 1938, n. 1560, a prelevare i contributi dovuti alla Cassa nazionale per la previdenza marinara dalle somme accantonate presso la Cassa ufficiali, i contributi stessi saranno dalla Cassa per la previdenza marinara versati allo Stato.

Art. 29.

Gli ufficiali di complemento dei Corpi di stato maggiore e del genio navale, iscritti nel ruolo speciale di cui alla legge 6 giugno 1935, n. 1098, e successive modificazioni, che non siano nominati ufficiali dei ruoli speciali previsti dall'articolo 1, saranno ricollocati nei rispettivi ruoli ordinari degli ufficiali di complemento.

Ad essi sarà corrisposto il trattamento stabilito dal primo comma dell'articolo 7 della citata legge 6 giugno 1935, n. 1098.

Art. 30.

Il ruolo speciale degli ufficiali di complemento istituito con la legge 6 giugno 1935, n. 1098, e successive modificazioni, è soppresso dalla data in cui saranno effettuate le nomine di cui all'articolo 25, e con la stessa data cesseranno di avere vigore, salvo quanto previsto agli articoli 27, secondo e terzo comma, e 29, secondo comma, tutte le norme ad esso relative, nonchè le disposizioni previste dalla legge 3 dicembre 1942, n. 1417, per i ruoli speciali in servizio permanente effettivo.

CAPO II.

Reclutamento di ufficiali subalterni dei ruoli speciali

Art. 31.

Per la prima formazione dei ruoli speciali nei Corpi delle armi navali, di commissariato e delle capitanerie di porto, previsti dall'articolo 1, il Ministro per la difesa è autorizzato a bandire, di concerto con il Ministro per il tesoro, un concorso straordinario per titoli e per esami per la nomina ad ufficiale subalterno in detti ruoli speciali. Dopo effettuate le nomine di cui all'articolo 25, il Ministro per la difesa è, altresì, autorizzato a bandire, di concerto con il Ministro per il tesoro, un concorso straordinario per titoli e per esami per la nomina ad ufficiale subalterno nei ruoli speciali dei Corpi di stato maggiore e del genio navale.

I concorsi sono banditi nei limiti delle vacanze esistenti nei ruoli di ufficiale subalterno. Dal numero di tali vacanze devono essere detratte le eventuali eccedenze esistenti nei corrispondenti ruoli normali.

Ai concorsi di cui al primo comma possono essere ammessi gli ufficiali subalterni di complemento dei rispettivi Corpi, che non abbiano superato il quarantesimo anno di età, abbiano compiuto un periodo di servizio di almeno quattro o cinque anni, a seconda che concorrano alla nomina a guardiamarina o sottotenente e a sottotenente di vascello o tenente e abbiano riportato qualifica non inferiore a « molto buono » negli ultimi due anni di servizio prestato da ufficiale. Ai concorsi per la nomina a sottotenente di vascello nel ruolo speciale del Corpo di stato maggiore e a tenente nei ruoli speciali degli altri Corpi indicati all'articolo 1 possono, altresì, essere ammessi, rispettivamente, i tenenti di vascello di complemento e i capitani di complemento dello stesso Corpo per il quale è bandito il concorso, che non abbiano superato il quarantaduesimo anno di età e abbiano gli altri requisiti richiesti.

I tenenti di vascello e i capitani di complemento, i quali, ai sensi del comma precedente, siano nominati sottotenenti di vascello o tenenti dei ruoli speciali di cui all'articolo 1, possono conseguire la promozione al grado superiore, su parere favorevole della commissione ordinaria di avanzamento e nei limiti delle vacanze esistenti in detto grado, indipendentemente da ogni prescrizione o limitazione stabilita dalla legge di avanzamento, sempre che abbiano compiuto nel grado in cui sono stati nominati il periodo di servizio necessario per la compilazione di uno specchio caratteristico.

Per le prove di esami, per la composizione delle commissioni giudicatrici e per la formazione delle graduatorie si applicano le disposizioni degli articoli 5, 6 e 7.

Art. 32.

Il limite di età di cui al primo comma dell'articolo 4 è elevato a 32 anni limitatamente ai concorsi banditi entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

CAPO III.

Norme per l'applicazione dei limiti di età e per l'assorbimento di eccedenze di organico

Art. 33.

Agli ufficiali del ruolo farmacisti del Corpo sanitario militare marittimo, in servizio permanente alla data di entrata in vigore della presente legge, continuano ad applicarsi, nel grado rivestito, i limiti di età previsti dalle disposizioni precedentemente in vigore. Per i tenenti di detto ruolo, in servizio permanente alla data di entrata in vigore della presente legge, il limite di età per la cessazione dal servizio permanente continua ad essere di anni 53 anche nel grado di capitano da essi successivamente conseguito.

Agli ufficiali del ruolo normale del Corpo di stato maggiore, provenienti dal soppresso ruolo dei comandi marittimi, continuano ad applicarsi, per il grado rivestito alla data di entrata in vigore della presente legge, i limiti di età già previsti per il grado medesimo nel ruolo di provenienza.

I limiti di età di anni 60 e anni 58 previsti dalla tabella numero 3 annessa alla presente legge, rispettivamente, per i capitani e i subalterni del Corpo equi-

paggi militari marittimi si applicano a partire dal 1° gennaio 1955. Dal 1° gennaio 1953 i limiti suddetti sono, rispettivamente, di anni 59 per i capitani e di anni 57 per i subalterni. Sino al 31 dicembre 1952 i limiti stessi sono di anni 58 per i capitani e di anni 56 per i subalterni.

Art. 34.

Fino al 31 dicembre 1955 non si fa luogo, nel limite dei posti disponibili nei gradi di ufficiale subalterno e di tenente di vascello o capitano dei ruoli speciali dei Corpi di stato maggiore, del genio navale, delle armi navali, di commissariato e delle capitanerie di porto, all'assorbimento delle eccedenze esistenti nei corrispondenti gradi dei ruoli normali degli stessi Corpi.

Agli effetti del precedente comma si considerano disponibili nei gradi di ufficiale subalterno e di tenente di vascello o capitano dei ruoli speciali dei Corpi di stato maggiore, del genio navale, delle armi navali, di commissariato e delle capitanerie di porto i posti che, a termini delle disposizioni in vigore, non possono essere coperti entro l'anno.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 35.

La maggiore spesa derivante dalla presente legge graverà sullo stato di previsione della spesa del Ministero della difesa nell'esercizio finanziario 1952-53 per lire 281.486.000 e nell'esercizio finanziario 1953-54 e successivi per lire 265.197.000; e sullo stato di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile nell'esercizio finanziario 1952-53 per lire 14.682.000 e nell'esercizio finanziario 1953-1954 e successivi per lire 21.863.000.

Alla copertura dell'onere di lire 281.486.000 a carico dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio finanziario 1952-53 verrà fatto fronte coi fondi stanziati nei capitoli 64 (lire 162.718.000), 66 (lire 8.812.000), 67 (lire 18.748.000) e mediante riduzione degli stanziamenti dei capitoli 141 (L. 23.940.000), 142 (lire 20.000.000), 174 (lire 17.188.000), 177 (lire 20.000.000) e 229 (lire 10.080.000) dell'anzidetto stato di previsione.

Alla copertura dell'onere di lire 14.682.000 a carico dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile per l'esercizio finanziario 1952-53 verrà fatto fronte mediante riduzione degli stanziamenti del capitolo 50 (lire 10.817.000) dell'anzidetto stato di previsione e per le rimanenti lire 3.865.000 con una corrispondente aliquota delle entrate previste dalla legge 22 febbraio 1952, n. 115.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 36.

La presente legge ha effetto dal 1° gennaio 1952, salvo il disposto del secondo comma degli articoli 19 e 20.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 dicembre 1952

EINAUDI

De Gasperi — Pacciardi — Pella — Cappa

Visto, *il Guardasigilli*: Zoli

Tabella N. 1

ORGANICI DEGLI UFFICIALI DEI CORPI MILITARI DELLA MARINA PER IL 1952

GRADO (e gradi corrispondenti)	Stato Maggiore		Genio navale		Armi navali		Corpo sanitario		Commissariato		Capitanerie di porto		Corpo equipaggi militari marittimi					
	Ruolo normale	Ruolo speciale	Ruolo normale	Ruolo speciale	Ruolo normale	Ruolo speciale	Medici	Farmacisti	Ruolo normale	Ruolo speciale	Ruolo normale	Ruolo speciale	Ruolo servizi nautici	Ruolo servizi tecnici	Ruolo servizi macchina	Ruolo servizi contabili	Ruolo servizi portuali	Direttore corpo musicale
Ammiraglio di squadra	8	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ammiraglio di divisione	11	—	3	—	1	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—
Contrammiraglio	15	—	5	—	2	—	3	—	3	—	3	—	—	—	—	—	—	—
Capitano di vascello	101	—	36	—	16	—	18	1	22	—	25	—	—	—	—	—	—	—
Capitano di fregata	157	3	56	2	27	—	32	1	43	1	49	—	—	—	—	—	—	—
Capitano di corvetta	195	12	72	10	33	1	41	2	53	1	63	2	—	—	—	—	—	—
Tenente di vascello	405	82	128	36	58	15	85	3	88	15	121	23	63	38	50	31	—	1
Subalterni	252	66	90	23	50	11	28	2	45	12	56	13	127	71	83	64	5	

Visto, *il Ministro per la difesa*
Pacciardi

TABELLA N. 2

ORGANICI DEGLI UFFICIALI DEI CORPI MILITARI DELLA MARINA DAL 1° GENNAIO 1953

GRADO	Stato Maggiore		Genio navale		Armi navali		Corpo sanitario		Commissariato		Capitanerie di porto		Corpo equipaggi militari marittimi					
	Ruolo normale	Ruolo speciale	Ruolo normale	Ruolo speciale	Ruolo normale	Ruolo speciale	Medici	Farmacisti	Ruolo normale	Ruolo speciale	Ruolo normale	Ruolo speciale	Ruolo servizi nautici	Ruolo servizi tecnici	Ruolo servizi macchina	Ruolo servizi contabili	Ruolo servizi portuali	Direttore corpo musicale
Ammiraglio di squadra	8	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ammiraglio di divisione	11	—	3	—	2	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—
Contrammiraglio	15	—	5	—	2	—	3	—	3	—	3	—	—	—	—	—	—	—
Capitano di vascello	105	—	38	—	17	—	18	1	24	—	27	—	—	—	—	—	—	—
Capitano di fregata	165	5	58	2	28	1	32	1	44	1	49	1	—	—	—	—	—	—
Capitano di corvetta	201	16	78	6	33	3	41	2	53	3	63	4	—	—	—	—	—	—
Tenente di vascello	345	147	130	46	56	24	85	3	78	30	104	36	68	37	42	34	2	1
Subalterni	244	103	85	33	46	16	28	2	40	16	53	19	127	68	78	65	8	(1)

(Gradi da Ammiraglio di squadra a Subalterni: e gradi corrispondenti)

Visto, *il Ministro per la difesa*
PACCIARDI

TABELLA N. 3

LIMITI DI ETÀ PER LA CESSAZIONE DAL SERVIZIO PERMANENTE DEGLI UFFICIALI DEI CORPI MILITARI DELLA MARINA

GRADO	Stato Maggiore		Genio navale		Armi navali		Corpo sanitario		Commissariato		Capitanerie di porto		Corpo equipaggi militari marittimi
	Ruolo normale	Ruolo speciale	Ruolo normale	Ruolo speciale	Ruolo normale	Ruolo speciale	Medici	Farmacisti	Ruolo normale	Ruolo speciale	Ruolo normale	Ruolo speciale	
Ammiraglio di armata	65	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ammiraglio di squadra e generale ispettore	63	—	65	—	65	—	—	—	—	—	—	—	—
Ammiraglio di divisione e grado corrispondente	60	—	63	—	63	—	65	—	65	—	65	—	—
Contrammiraglio e grado corrispondente	58	—	61	—	61	—	63	—	63	—	63	—	—
Capitano di vascello e grado corrispondente	55	—	58	—	58	—	60	60	60	—	60	—	—
Capitano di fregata e grado corrispondente	52	57	55	57	55	57	57	57	57	57	57	57	—
Capitano di corvetta e grado corrispondente	50	56	52	56	52	56	56	56	56	56	56	56	—
Tenente di vascello e grado corrispondente	45	52	50	52	50	52	52	52	52	52	52	52	60
Subalterni	45	50	48	50	48	50	50	50	50	50	50	50	58

NOTA. — All'ufficiale del Corpo equipaggi militari marittimi direttore del Corpo musicale della Marina si applica il disposto dell'articolo 4 della legge 31 marzo 1943, n. 320.

Visto, *il Ministro per la difesa*
PACCIARDI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 dicembre 1952, n. 2387.

Proroga a non oltre il 31 dicembre 1953 delle norme temporanee per la prima applicazione della nuova tariffa doganale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 24 dicembre 1949, n. 993;
Vista la legge 7 dicembre 1952, n. 1846;
Vista la tariffa generale dei dazi doganali di importazione, approvata con decreto Presidenziale 7 luglio 1950, n. 442;
Visto il decreto Presidenziale 8 luglio 1950, n. 453, che detta norme temporanee per la prima applicazione della nuova tariffa doganale dei dazi di importazione;
Visti i decreti Presidenziali 30 luglio 1950, n. 578; 16 novembre 1950, n. 919; 31 gennaio 1951, n. 23; 2 aprile 1951, n. 225; 30 giugno 1951, n. 516; 1° novembre 1951, n. 1125; 31 marzo 1952, n. 169, e 10 luglio 1952, n. 771, che recano delle aggiunte e delle modificazioni alle dette norme temporanee e ne prorogano gli effetti a non oltre il 31 dicembre 1952;
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Ritenuta la necessità di mantenere i dazi della vigente tariffa doganale al livello stabilito con le anzidette norme temporanee;
Sentita la Commissione parlamentare costituita a norma dell'art. 3 della legge 24 dicembre 1949, n. 993, prorogata con legge 7 dicembre 1952, n. 1846;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per il tesoro, per l'agricoltura e le foreste, per l'industria ed il commercio, per il commercio con l'estero, per la marina mercantile e per il bilancio;

Decreta:

Art. 1.

Le disposizioni degli articoli 1, 2, 3 e 4 del decreto Presidenziale 1° novembre 1951, n. 1125, sono prorogate a non oltre il 31 dicembre 1953.

A non oltre la stessa data sono prorogate le norme temporanee per la prima applicazione della nuova tariffa doganale approvate coi decreti Presidenziali 8 luglio 1950, n. 453; 30 luglio 1950, n. 578; 16 novembre 1950, n. 919; 31 gennaio 1951, n. 23 (art. 3); 2 aprile 1951, n. 225; 30 giugno 1951, n. 516 (art. 1); 1° novembre 1951, n. 1125 (art. 5); 31 marzo 1952, n. 169 (articoli 1 e 2) e 10 luglio 1952, n. 771 (articoli 1, 2 e 3).

Art. 2.

I prodotti siderurgici, compresi nelle voci della tariffa dei dazi doganali dal n. 879 al n. 896 incluso, continueranno ad essere ammessi ai dazi applicabili prima dell'entrata in vigore del decreto Presidenziale 10 luglio 1952, n. 771, entro i limiti di un contingente complessivo di 110.000 tonnellate per il periodo dal 1° gennaio al 31 marzo 1953.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il 1° gennaio 1953.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — VANONI — FANFANI — CAMPILLI — LA MALFA — CAPPA — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 dicembre 1952
Atti del Governo, registro n. 67, *foglio n.* 70. — PALLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 ottobre 1952.

Sostituzione di un membro del « Comitato per la sistemazione e liquidazione dei contratti di guerra ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 2 del decreto legislativo 25 marzo 1948, n. 674;
Visto il proprio decreto 22 giugno 1948, registrato alla Corte dei conti il 4 agosto 1948, registro Tesoro n. 8, foglio n. 17, con cui venne disposta la nomina dei componenti del Comitato per la sistemazione e liquidazione dei contratti di guerra;
Ritenuta la necessità di provvedere alla sostituzione dell'avvocato Mario Giacone, rappresentante della Corte dei conti, impossibilitato a partecipare ai lavori del Comitato stesso per ragioni inerenti al suo ufficio;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato;

Decreta:

Articolo unico.

A decorrere dal 1° luglio 1952 il consigliere dottor Francesco Giorgi è nominato componente del Comitato per la sistemazione e liquidazione dei contratti di guerra, in rappresentanza della Corte dei conti, ed in sostituzione del consigliere avv. Mario Giacome.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 3 ottobre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — PELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 dicembre 1952
Registro n. 24 *Tesoro, foglio n.* 100

(6231)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 ottobre 1952.

Sostituzione di un membro supplente del « Comitato per la sistemazione e liquidazione dei contratti di guerra ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 2 del decreto legislativo 25 marzo 1948, n. 674;
Visto il proprio decreto 22 giugno 1948, registrato alla Corte dei conti il 4 agosto 1948, registro Tesoro

n. 8, foglio n. 17, con cui venne disposta la nomina dei componenti del Comitato per la sistemazione e liquidazione dei contratti di guerra;

Visto l'art. 1 della legge 24 ottobre 1949, n. 810, riguardante la nomina di due supplenti, per ogni membro del Comitato;

Visto il proprio decreto 8 novembre 1950, registrato alla Corte dei conti il 21 dicembre 1950, registro Tesoro n. 16, foglio n. 270, con cui venne disposta la nomina dei supplenti del Comitato anzidetto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sostituzione del dott. Francesco Giorgi nominato componente del Comitato per la sistemazione e liquidazione dei contratti di guerra, in rappresentanza della Corte dei conti;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato;

Decreta:

Articolo unico.

A decorrere dal 1° luglio 1952 il consigliere della Corte dei conti avv. Vincenzo Di Franco è nominato supplente nel Comitato per la sistemazione e liquidazione dei contratti di guerra.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 3 ottobre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — PELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 dicembre 1952
Registro n. 24 Tesoro, foglio n. 101

(6232)

DECRETO MINISTERIALE 7 ottobre 1952.

Messa in liquidazione dell'Ente Approvvigionamento Carboni, con sede in Roma.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL TESORO
E
PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 dicembre 1946, n. 369, con il quale è stato istituito l'Ente Approvvigionamento Carboni (E.A.C.);

Visto il decreto legislativo 24 aprile 1948, n. 780, contenente norme integrative per il funzionamento dell'Ente stesso;

Visto lo statuto dell'Ente approvato con il decreto Ministeriale 30 settembre 1949;

Visto l'ordine del giorno con il quale l'assemblea dei partecipanti al capitale dell'E.A.C., nella seduta del 30 aprile 1952, ha fatto voti perchè la posizione dell'Ente sia presa in esame e definita;

Vista la lettera del 19 maggio 1952, n. 116558, del Ministero del tesoro Ragioneria generale dello Stato I.G.A.E. con la quale si propone la liquidazione dell'Ente;

Considerato che è venuta a cessare la necessità che l'E.A.C. provveda all'approvvigionamento nazionale del carbone fossile estero, dei suoi agglomerati e del coke, essendo sufficientemente assicurato dagli importatori privati;

Ritenuta l'opportunità di procedere alla messa in liquidazione dell'Ente ed alla nomina dei liquidatori;

Viste le designazioni all'uopo fatte dal Ministero dei trasporti, per le Amministrazioni statali ed enti pubblici, e dall'assemblea dei partecipanti privati alla costituzione del capitale dell'Ente;

Visto il decreto Ministeriale 10 luglio 1951, relativo alla composizione del Collegio dei revisori dei conti dell'Ente per il biennio 1° gennaio 1951-31 dicembre 1952;

Decretano:

Art. 1.

L'Ente Approvvigionamento Carboni, con sede in Roma, è messo in liquidazione.

Art. 2.

A norma dell'art. 30 dello statuto sono nominati liquidatori:

il dott. Lauro Laurenti, presidente;

il dott. ing. Ennio Finocchi, per le Amministrazioni statali ed Enti pubblici;

il prof. rag. Arrigo Cajumi, per i partecipanti privati.

Art. 3.

La liquidazione è regolata dalle disposizioni dell'art. 11 del decreto legislativo 24 aprile 1948, n. 780.

Art. 4.

Per il funzionamento del Collegio dei liquidatori valgono, in quanto applicabili, le norme previste per il funzionamento del Consiglio di amministrazione dell'Ente.

Art. 5.

Il controllo contabile sugli atti della liquidazione è esercitato dal Collegio dei revisori previsto dall'art. 7 del decreto istitutivo.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 7 ottobre 1952

Il Ministro per l'industria e per il commercio
CAMPILLI

Il Ministro per il tesoro
PELLA

Il Ministro per il commercio con l'estero
LA MALFA

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 dicembre 1952
Registro n. 14 Industria e commercio, foglio n. 153

(6311)

DECRETO MINISTERIALE 8 novembre 1952.

Revoca del provvedimento di sottoposizione a sindacato della Società in accomandita semplice Carlo Pensel e C., con sede in Carasco (Genova).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto Ministeriale 14 aprile 1950, col quale, in applicazione del regio decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100, è stata sottoposta a sindacato la

Società in accomandita semplice Carlo Pensel e C., con sede in Carasco (Genova), e nominato sindacatore il sig. Francesco Lavarra;

Ritenuta l'opportunità di revocare il sindacato della suindicata Società;

Vista la deliberazione in data 3 luglio 1952 del Comitato internazionale per la liquidazione dei beni tedeschi in Italia;

Visto l'art. 9 del predetto regio decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1948, n. 177;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 1951, n. 491;

Decreta:

E' revocata la sottoposizione a sindacato della Società in accomandita semplice Carlo Pensel e C., con sede in Carasco (Genova), disposta con decreto 14 aprile 1950, ed è conseguentemente revocata la nomina a sindacatore del sig. Francesco Lavarra.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 8 novembre 1952

Il Ministro: PELLA

(6222)

DECRETO MINISTERIALE 22 dicembre 1952.

Modificazione dei diritti da riscuotersi per l'apposizione dei contrassegni doganali.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 8 della legge doganale 25 settembre 1940, n. 1424;

Visto il decreto Ministeriale del 5 gennaio 1897, che approvò le istruzioni sui contrassegni doganali;

Visto il decreto Ministeriale del 7 dicembre 1951, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 292 del 20 dicembre 1951;

Ritenuta la necessità di modificare i diritti per la applicazione dei suddetti contrassegni in relazione al loro attuale costo;

Determina:

L'art. 17 delle istruzioni sui contrassegni doganali, approvato col decreto Ministeriale del 5 gennaio 1897 e modificato dal decreto Ministeriale 7 dicembre 1951, è sostituito dal seguente:

« I diritti da riscuotersi per l'apposizione dei contrassegni sono stabiliti come segue:

per ciascun suggello di piombo o di alluminio apposto ai colli delle merci ed ai relativi mezzi di trasporto lire trenta.

Nessun diritto è riscosso per l'apposizione ai colli delle marche per merci verificate.

Quando per assicurare campioni di merci estere con bolletta di cauzione e di merci nazionali spedite in cabotaggio ed in circolazione, la dogana applichi suggelli di piombo o di alluminio, riscuote il diritto stabilito dal presente articolo.

Ai veicoli si appongono gratuitamente i suggelli, quando il suggellamento non sia espressamente ordinato dalla legge o dal regolamento doganale, ma sia fatto solo al fine di garantire il movimento interno delle merci negli spazi doganali ».

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana ed avrà effetto dal 1° gennaio 1953.

Roma, addì 22 dicembre 1952

Il Ministro: VANONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 dicembre 1952
Registro n. 30 *Finanze, foglio n.* 181. — LESEN

(6315)

DECRETO MINISTERIALE 24 dicembre 1952.

Proroga al 31 dicembre 1953 della applicabilità della tabella dei compensi a favore degli esattori delle imposte dirette approvata con decreto Ministeriale 16 dicembre 1950.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sulla riscossione delle imposte dirette, approvato con regio decreto 17 ottobre 1922, n. 1401;

Visto l'art. 80 del regolamento per l'esecuzione del testo unico anzidetto, approvato con regio decreto 15 settembre 1923, n. 2090;

Visto il decreto Ministeriale 18 settembre 1923, che approva la tabella dei compensi per gli atti esecutivi promossi dagli esattori delle imposte dirette;

Visto il decreto Ministeriale 19 febbraio 1927, che approva la nuova tabella dei compensi per gli atti esecutivi;

Visto l'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 351, col quale vennero elevati del 60 per cento i compensi per gli atti esecutivi previsti dalla tabella approvata col decreto Ministeriale 19 febbraio 1927, per debiti d'imposta superiori alle lire 500;

Visto il decreto Ministeriale 9 luglio 1945, n. 1953, che apporta nuove modifiche alla tabella dei compensi approvata col decreto Ministeriale 19 febbraio 1927;

Visto il decreto Ministeriale 6 ottobre 1947, che proroga al 31 dicembre 1948, la applicabilità delle norme contenute nel decreto Ministeriale 9 luglio 1945;

Visti i decreti Ministeriali 16 dicembre 1948 e 15 dicembre 1949, che introducono nuovi ritocchi alla tabella approvata con decreto Ministeriale 19 febbraio 1927;

Visto il decreto Ministeriale 16 dicembre 1950 che apporta nuove modifiche alla tabella suddetta e ne proroga l'applicazione sino al 31 dicembre 1952;

Visto l'art. 1 della legge 13 giugno 1952, n. 693, che proroga al 31 dicembre 1953 la validità dei contratti di appalto esattoriali 1943-1952;

Considerato che, in conseguenza, si rende opportuno prorogare alla stessa data le disposizioni portate dal decreto Ministeriale 16 dicembre 1950;

Decreta:

La tabella dei compensi, per gli atti esecutivi, a favore degli esattori delle imposte dirette, approvata con decreto Ministeriale 16 dicembre 1950, è applicabile sino al 31 dicembre 1953.

Roma, addì 24 dicembre 1952

Il Ministro: VANONI

(6316)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Provvedimento n. 346 del 24 dicembre 1952
Prezzo dei carboni

A parziale modifica delle disposizioni contenute nella circolare n. 343 del 29 novembre 1952, il Comitato interministeriale dei prezzi, con provvedimento n. 346 del 24 dicembre 1952, ha disposto quanto appresso.

PREZZI DEI CARBONI FOSSILI ESTERI

Con decorrenza dagli arrivi dal 1° gennaio 1953 i prezzi del carbone non sdoganati, per tonnellata metrica resa cif porti Alto Tirreno, vengono modificati come appresso:

CARBONI FRANCESI

Bacino Sarre e Lorena	Via mare	Via terra
a) carbone grasso da vapore e da gas:	—	—
grosso (pezzatura oltre 80 mm.)	12.000	12.400
noci 1 2 3 4	12.000	12.400
b) carbone a lunga fiamma da vapore e da forno:		
grosso (pezzatura oltre 80 mm.)	12.000	12.400
noci 1 2	12.000	12.400
noci 3 4	11.600	11.950
minuti lavati	11.150	10.850

Restano invariati i prezzi delle altre provenienze come pure le disposizioni generali e particolari, di cui ai precedenti provvedimenti.

(6290)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notai

Con decreto Ministeriale del 19 dicembre 1952:

Saturnini Giuseppe, notaio residente nel comune di Avezzano, distretto notarile di Sulmona, è traslocato nel comune di Roma;

Pompili Vincenzo, notaio residente nel comune di Palombara Sabina, distretto notarile di Roma, è traslocato nel comune di Roma;

Cotogni Giulio, notaio residente nel comune di Norcia, distretto notarile di Terni, è traslocato nel comune di Roma

Farisoglio Francesco, notaio residente nel comune di Poggio Mirteto, distretto notarile di Rieti, è traslocato nel comune di Roma;

Rotunno Beatrice, notaio residente nel comune di Terni, è traslocato nel comune di Roma;

Pipino Ugo, notaio residente nel comune di Locri, è traslocato nel comune di Roma;

Altieri Giuseppe, notaio residente nel comune di Latina, distretto notarile di Roma, è traslocato nel comune di Roma.

(6274)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Aquino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1951

Con decreto interministeriale in data 1° febbraio 1952, registrato alla Corte dei conti il 6 dicembre 1952, registro n. 28 Interno, foglio n. 211, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Aquino (Frosinone) di un mutuo di L. 5.880.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1951.

(6275)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Pratovecchio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1951.

Con decreto interministeriale in data 8 agosto 1952, registrato alla Corte dei conti il 6 dicembre 1952, registro n. 28 Interno, foglio n. 212, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Pratovecchio (Arezzo) di un mutuo di L. 1.440.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1951.

(6276)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO
ISPETTORATO GENERALE RAPPORTI FINANZIARI CON L'ESTERO
PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 276

CAMBI VALUTARI (Esportazione)

Cambi di chiusura del 29 dicembre 1952

	Dollaro U. S. A.	Dollaro Canadese
	—	—
Borsa di Bologna	624,95	644 —
» Firenze	624,90	642,50
» Genova	624,93	644 —
» Milano	624,93	642,50
» Napoli	624,80	643,30
» Palermo	624,92	644,75
» Roma	624,91	642,50
» Torino	624,94	639 —
» Trieste	624,95	—
» Venezia	624,90	642,50

Media dei titoli del 29 dicembre 1952

Rendita 3,50 % 1906	68,15
Id. 3,50 % 1902	66,40
Id 3 % lordo	85 —
Id. 5 % 1935	98,15
Redimibile 3,50 % 1934	79,50
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (con tagliando)	72,55
Id. 5 % (Ricostruzione)	94,65
Id. 5 % 1936	93,85
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	97,65
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	97,25
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	97,50

L'ispettore generale contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi del 29 dicembre 1952

Cambi medi per le valute di conto valutario esportazione e rimesse (Decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632)

1 dollaro U.S.A.	Lit.	624,92
1 dollaro canadese	»	642,50

Cambio per le contrattazioni in lire sterline (Decreto Ministeriale 19 settembre 1949, *Gazzetta Ufficiale* 19 settembre 1949, n. 215).

1 lira sterlina	Lit.	1749,78

Cambi di compensazione

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	Lit.	12,50	per franco belga
Danimarca	»	90,46	» corona danese
Egitto	»	1794,55	» lira egiziana
Francia	»	1,785	» franco francese
Germania	»	148,77	» marco occid
Norvegia (c/nuovo)	»	87,48	» corona norvegese
Olanda	»	164,44	» fiorino olandese
Svezia (c/speciale)	»	120,78	» corona svedese
Svizzera (conto A)	»	142,90	» franco svizzero

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIVISIONE V.

Dati sintetici del conto riassuntivo del Tesoro del mese di novembre 1952

Il conto riassuntivo del Tesoro del mese di novembre 1952 che sarà pubblicato prossimamente in supplemento straordinario conterrà, fra l'altro i seguenti dati:

MOVIMENTO GENERALE DI CASSA

	Dal 1° luglio al 30 novembre 1952			
	Incassi (in milioni di lire)		Pagamenti (in milioni di lire)	
Fondo di cassa al 30 giugno 1952		44.054		
Gestione di bilancio				
Entrate e spese di bilancio effettive — competenza	554.919		500.249	
— residui	78.184		157.886	
Totale		633.103		658.135
In conto movimento di capitali — competenza	80.483		58.746	
— residui	1.697		18.822	
Totale		82.180		77.568
Gestione di Tesoreria				
In conto debiti di Tesoreria:				
Debito fluttuante	617.760		576.187	
Conti correnti	1.543.291		1.575.479	
Incassi da regolare	527.569		491.441	
Altre gestioni	993.848		853.128	
Totale		3.682.468		3.496.235
In conto crediti di Tesoreria:				
Crediti per operazioni di portafoglio	189		236	
Pagamenti da regolare	26.835		64.154	
Altri crediti	1.157.660		1.300.114	
Titoli da realizzare e valute ritirate dalla circolazione	574		557	
Totale		1.185.258		1.335.061
Totale generale incassi e pagamenti		5.627.063		5.596.999
Fondo di cassa al 30 novembre 1952		—		30.064
Totale a pareggio		5.627.063		5.627.063

SITUAZIONE DEL TESORO

	Al 30 novembre 1952 (in milioni di lire)		
Fondo di cassa		30.064	
Crediti di Tesoreria			
Crediti per operazioni di portafoglio	145		
Pagamenti da regolare	108.707		
Altri crediti	322.564		
Titoli da realizzare e valute ritirate dalla circolazione	522		
Totale crediti		431.938	
In complesso			462.002
Debiti di Tesoreria			
Debito fluttuante	2.254.176		
Conti correnti	337.182		
Incassi da regolare	74.447		
Altre gestioni	258.622		
Totale debiti			2.924.427
Situazione del Tesoro (passività)			2.462.425

L'ispettore generale: SANFILIPPO *Il direttore generale del Tesoro*: BOLAFFI

(6279)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Concorsi per il reclutamento straordinario di trecentoventotto sottotenenti in servizio permanente da trarsi dagli ufficiali di complemento.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il testo unico delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito, approvato con regio decreto 14 marzo 1938, n. 596, e successive modificazioni;

Vista la legge 9 maggio 1940, n. 368, concernente l'ordinamento dell'Esercito;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, recante disposizioni sullo stato giuridico degli impiegati civili della Amministrazione dello Stato;

Visto il regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, e successive modificazioni ed estensioni, concernente norme a favore del personale ex combattente;

Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive modificazioni ed estensioni, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi;

Visto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1578, concernente i requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, che estende ai profughi dei territori di confine i benefici in favore dei reduci;

Visto il decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, che estende ai profughi dell'Africa italiana i benefici previsti per i reduci;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1948, n. 1116, contenente norme per l'applicazione agli addetti ai lavori di bonifica dei campi minati dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni, a favore dei combattenti e dei reduci di guerra;

Vista la legge 23 febbraio 1952, n. 93, che ratifica con modificazioni il decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, recante norme per la concessione dei benefici ai combattenti della seconda guerra mondiale;

Vista la legge 24 dicembre 1951, n. 1638, concernente gli organici degli ufficiali dell'Esercito ed i limiti di età per la cessazione dal servizio permanente;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1952, n. 1379, recante norme per l'espletamento dei concorsi per il reclutamento straordinario di ufficiali in servizio permanente dell'Esercito, di cui alla legge 24 dicembre 1951, n. 1638;

Vista l'autorizzazione data dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con nota n. 26826/12106 in data 4 aprile 1952;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti i seguenti concorsi, per esami, per la nomina di trecentoventotto sottotenenti in servizio permanente nelle sottoindicate armi e servizi, così ripartiti:

Arma di fanteria	n.	100
Arma di cavalleria	»	12
Arma di artiglieria	»	112
Arma del genio	»	65
Servizio automobilistico	»	30
Servizio di amministrazione	»	9

Art. 2.

Possono partecipare ai concorsi i sottotenenti, i tenenti ed i capitani di complemento, in servizio o in congedo, nelle seguenti condizioni:

a) non abbiano superato, alla data del presente bando, il 33° anno di età se aspiranti alla nomina ad ufficiale in servizio permanente effettivo delle armi, o il 34° anno di età se aspiranti alla nomina ad ufficiale in servizio permanente effettivo dei servizi;

b) abbiano ultimato, se sottotenenti, il servizio di prima nomina per ufficiale di complemento;

c) siano in possesso della piena idoneità fisica al servizio militare incondizionato ed abbiano statura non inferiore a metri 1,63;

d) siano in possesso di uno dei seguenti titoli di studio:

diploma di maturità classica;

diploma di maturità scientifica;

diploma di abilitazione rilasciato dagli istituti tecnici commerciali, industriali, agrari, nautici e per geometri.

Art. 3.

Le domande di ammissione ai concorsi, redatte su carta da bollo da L. 32 e corredate dei documenti indicati nel successivo art. 4, dovranno essere indirizzate al Ministero della difesa-Esercito, Direzione generale personale ufficiali.

Esse dovranno essere presentate o fatte pervenire entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, al Comando del distretto militare cui i concorrenti sono effettivi, oppure, se in servizio militare, al Comando del corpo od ente dal quale dipendono.

I concorrenti residenti all'estero potranno, nel termine suddetto, presentare alla competente autorità diplomatica o consolare la sola domanda, purchè producano entro 30 giorni successivi i documenti prescritti.

Le domande, sottoscritte dagli aspiranti, dovranno contenere le seguenti indicazioni:

a) cognome, nome, paternità, data e luogo di nascita del concorrente;

b) grado, arma (o servizio) e distretto o corpo di appartenenza;

c) documenti e titoli allegati alla domanda;

d) indirizzo esatto del concorrente. Ogni variazione dell'indirizzo dovrà essere segnalata direttamente e nel modo più celere al Ministero della difesa-Esercito, Direzione generale personale ufficiali.

Art. 4.

Entro il termine di cui al precedente art. 3 i concorrenti dovranno altresì presentare alle autorità di cui allo stesso articolo i seguenti documenti:

1) titolo di studio originale o copia autentica notarile debitamente legalizzata;

2) estratto dell'atto di nascita (carta bollata da L. 40), debitamente legalizzato;

3) stato di famiglia (carta bollata da L. 24), rilasciato dal sindaco del Comune di abituale residenza del concorrente, debitamente legalizzato.

Tale documento deve essere esibito soltanto dai coniugati, con o senza prole, o dai vedovi con prole;

4) certificato di cittadinanza italiana (carta bollata da L. 24), legalizzato dal prefetto, se sia stato rilasciato dal sindaco; dal tribunale o dal pretore, se rilasciato dall'ufficiale di stato civile;

5) certificato generale del casellario giudiziale (carta bollata da L. 85), debitamente legalizzato;

6) certificato di buona condotta morale e civile (carta bollata da L. 24), rilasciato dal sindaco del Comune di abituale residenza del concorrente e legalizzato per conferma dal prefetto;

7) fotografia di data recente (da applicarsi su carta da bollo da L. 32), con la firma del concorrente autenticata dal sindaco o da un notaio (la firma del sindaco o del notaio deve essere debitamente legalizzata). Se il concorrente è in servizio militare, la fotografia può essere autenticata dal comandante del Corpo o Ente dal quale dipende; se trovasi all'estero, dall'autorità diplomatica o consolare.

Art. 5.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex combattenti e assimilati, dei profughi, dei decorati al valor militare od al merito di guerra, dei congiunti dei caduti in guerra e assimiliati, gli interessati dovranno produrre, inoltre, a corredo della domanda di ammissione, i seguenti documenti

a) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione (partigiani combattenti) ed i militari e militarizzati catturati dai tedeschi o dai giapponesi, la dichiarazione integrativa, in bollo da L. 24, di cui alla circolare n. 5000 in data 1° agosto 1948 dello Stato Maggiore dell'Esercito;

b) i profughi dei territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948, in carta bollata da L. 24;

c) i profughi dell'Africa Italiana che si trovino in una delle condizioni contemplate dall'art. 2 del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, l'attestazione prevista dall'art. 5 del decreto Ministeriale (Africa Italiana) 10 giugno 1948, in carta bollata da L. 24;

d) i decorati al valor militare o di croce di guerra e i promossi per merito di guerra, l'originale o la copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

e) gli orfani dei caduti in guerra o nella lotta di liberazione o dei caduti civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, un certificato su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione e assistenza degli orfani e legalizzato dal prefetto;

f) gli orfani dei caduti per servizio il mod. 69-*ter* (su carta da bollo da L. 24) rilasciato a nome del padre del concorrente dall'Amministrazione alle dipendenze della quale l'impiegato è deceduto;

g) i figli degli invalidi di guerra o della lotta di liberazione, ovvero i figli degli invalidi civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, la dichiarazione mod. 69, rilasciata in carta da bollo da L. 24 dal Ministero del tesoro (Direzione generale delle pensioni di guerra) a nome del padre del concorrente, oppure un certificato, su carta bollata da L. 24, del sindaco del Comune di residenza, debitamente legalizzato dal prefetto;

h) i figli dei mutilati o degli invalidi per servizio il modello 69-*ter*, su carta da bollo da L. 24, rilasciato a nome del padre del concorrente, dall'Amministrazione al servizio della quale l'impiegato ha contratto l'invalidità;

i) tutti quegli altri documenti che i concorrenti ritenessero produrre, relativi a titoli valutabili, ai fini della iscrizione in graduatoria con titolo preferenziale.

Per i certificati a firma del sindaco di Roma e dei suoi delegati non è richiesta la legalizzazione.

I certificati di cittadinanza italiana, generale del casellario giudiziale e di buona condotta dovranno essere di data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto. Sono dispensati dal produrre detti tre certificati i concorrenti che siano in servizio militare.

L'eventuale inoltro di un titolo di studio superiore non dispensa dall'obbligo di produrre uno dei titoli richiesti alla lettera *d*) del precedente art. 2.

Tutti i concorrenti a qualunque categoria appartengano (compresi quindi gli orfani di guerra, i figli degli invalidi di guerra, ecc.), hanno l'obbligo di esibire domanda e documenti in carta bollata.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati ad altre Amministrazioni dello Stato ovvero all'Amministrazione della difesa-Esercito, per altri concorsi.

Art. 6.

Per i concorrenti appartenenti al Corpo di sicurezza della Somalia, il termine di 60 giorni, prescritto al menzionato art. 3, per la presentazione delle domande di ammissione ai concorsi, è portato a giorni 75.

I predetti concorrenti potranno produrre i documenti prescritti all'art. 4 in tempo successivo, non oltre il 90° giorno dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

E' consentito che tali documenti siano prodotti dai familiari, o da altre persone incaricate, e fatti pervenire, entro il termine di cui al comma precedente, al Distretto militare di residenza del concorrente, che ne curerà l'immediato inoltro al Ministero della difesa-Esercito, Direzione generale personale ufficiali, avvertendo il Comando del Corpo di sicurezza della Somalia.

Art. 7.

Salvo quanto disposto per i concorrenti residenti all'estero o appartenenti al Corpo di sicurezza della Somalia, non sarà dato corso alle domande presentate oltre il termine di cui al precedente art. 3 o insufficientemente documentate.

Art. 8.

Alle visite mediche ed agli esami i concorrenti dovranno esibire la carta d'identità od altro documento di riconoscimento rilasciato da una Amministrazione dello Stato.

Art. 9.

Il Ministro per la difesa si riserva insindacabile facoltà di escludere dai concorsi gli ufficiali che, pur essendo in possesso dei requisiti prescritti, non giudicasse meritevoli di ottenere il trasferimento nel servizio permanente.

Art. 10.

L'idoneità fisica dei concorrenti al servizio militare incondizionato sarà accertata mediante visita medico-collegiale presso l'ospedale militare della sede del Comando militare territoriale nel cui territorio è dislocato il corpo o distretto militare di residenza (Ospedale militare di Cagliari, per i residenti in Sardegna), nel giorno che sarà comunicato dal Comando militare territoriale stesso.

La Commissione per detta visita medico-collegiale sarà composta del direttore dell'ospedale (presidente) e di due ufficiali medici in servizio permanente (membri) dei quali uno potrà essere subalterno.

Per i concorrenti appartenenti al Corpo di sicurezza della Somalia e per quelli residenti in Sardegna, la Commissione di cui sopra sarà costituita da un ufficiale medico superiore in servizio permanente (presidente) delegato dal direttore dell'ospedale militare e da due ufficiali medici, possibilmente in servizio permanente (membri), dei quali uno potrà essere subalterno.

Per i concorrenti residenti all'estero, le ambasciate, legazioni o consolati generali equiparati a legazioni, designeranno per la visita due medici fiduciari cui spetta il compito di redigere e sottoscrivere il relativo verbale che deve essere vistato dalle predette autorità.

I concorrenti dichiarati inabili nella visita medico-collegiale semprechè ne abbiano fatta rischiesta per iscritto seduta stante, saranno sottoposti a visita medica di appello, presso la Direzione di sanità del Comando militare territoriale, da parte di una Commissione composta del direttore di sanità del Comando militare territoriale (presidente) e di due ufficiali medici superiori in servizio permanente (membri), esclusi quelli che eventualmente avessero fatto parte della prima Commissione.

Per i concorrenti appartenenti al Corpo di sicurezza della Somalia e per quelli residenti in Sardegna, la visita di appello dovrà essere praticata da una Commissione medica presieduta, rispettivamente, dal direttore dell'Ospedale militare di Mogadiscio e Cagliari.

Il giudizio di appello per i concorrenti residenti all'estero sarà devoluto ad apposita Commissione nominata dal Ministero della difesa-Esercito (Direzione generale di sanità militare).

I concorrenti dichiarati inabili anche nella visita di appello o che vi abbiano rinunciato, saranno eliminati dal concorso.

Art. 11.

Con successivo decreto Ministeriale sarà provveduto alla costituzione delle Commissioni esaminatrici.

Art. 12.

Gli esami di concorso consisteranno nelle seguenti prove:

a) *per gli aspiranti alla nomina a sottotenenti delle armi*:

un esame scritto di cultura generale;

un esame scritto di cultura tecnico-professionale;

un esame orale sulle materie tecnico-professionali proprie dell'Arma cui l'ufficiale concorre.

b) *per gli aspiranti alla nomina a sottotenente dei servizi*:

un esame scritto di cultura tecnico-professionale;

un esame orale sulle materie tecnico-professionali proprie del servizio per cui l'ufficiale concorre.

I programmi delle prove di esame sono riportati negli allegati al presente decreto.

Gli esami scritti avranno luogo presso le sedi dei Comandi militari territoriali (Comando Corpo di sicurezza della Somalia o Comando militare della Sardegna) e, presso le ambasciate, legazioni o consolati generali equiparti a legazioni, per i concorrenti residenti all'estero.

Gli esami orali avranno luogo presso le scuole dell'Arma o del Servizio cui i candidati concorrono.

I giorni in cui avranno inizio gli esami saranno fissati con successivo decreto e comunicati agli interessati con lettera raccomandata.

Art. 13.

Per quanto concerne le modalità inerenti allo svolgimento delle prove scritte saranno osservate le disposizioni degli articoli 36 e 37 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Art. 14.

Per essere ammessi alla prova orale occorre avere riportato una votazione di almeno 12/20 in ciascuna prova scritta.

La prova orale non s'intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di 12/20.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto conseguito nella prova orale.

La graduatoria dei dichiarati idonei sarà formata, per ciascun concorso, secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva.

A parità di punti saranno osservate le preferenze stabilite dall'art. 1 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, convertito in legge con la legge 27 dicembre 1934, n. 2125, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi, e successive modificazioni.

Art 15.

Le graduatorie dei concorrenti dichiarati idonei saranno approvate con decreto Ministeriale e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Art 16.

Gli idonei che nella graduatoria saranno compresi nel numero dei posti messi a concorso saranno dichiarati vincitori del concorso stesso e nominati sottotenenti in servizio permanente nell'ordine della graduatoria, con anzianita assoluta nel grado corrispondente alla data del decreto di nomina.

Tale anzianita non potrà però essere anteriore a quella che sarà conferita ai pari grado nominati ufficiali nell'anno con le norme del testo unico delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito, approvato con regio decreto 14 marzo 1938, n. 596, e successive modificazioni.

Art. 17.

I vincitori dei concorsi per la nomina a sottotenente in servizio permanente nelle armi e nei servizi automibilistico e di amministrazione, di cui al presente decreto, conseguiranno la promozione a tenente dopo due anni di anzianità di grado ai sensi dell'art 7 del citato testo unico sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito ma non frequenteranno i corsi di applicazione e di perfezionamento di cui allo stesso art 7.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 13 novembre 1952

Il Ministro: PACCIARDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 dicembre 1952
Registro n. 58 Esercito, foglio n. 203. — TEMPESTA

ALLEGATO N. 1.

PROGRAMMA DEGLI ESAMI DI CONCORSO

PROVE SCRITTE

Cultura generale (per gli aspiranti alla nomina a sottotenente delle armi).

La prova consiste nello svolgimento di un tema da scegliersi dal candidato fra tre proposti) di cultura generale attinente alle discipline sociali, politiche, storiche e geografiche, impartite nei corsi di scuole medie superiori.

Durata dell'esame: 8 ore.

Cultura tecnico-professionale (per gli aspiranti alla nomina a sottotenente delle armi e del servizio automobilistico).

La prova consiste nello svolgimento di un tema su argomenti corrispondenti alle materie tecnico-professionali previste per la prova orale ed in uno o più brevi problemi tecnico-topografici (p. es.: rettifiche di itinerari, profili altimetrici, calcoli di pendenza, interpretazione delle forme dei terreni, ecc.).

Durata dell'esame: 8 ore.

Cultura tecnicò-professionale (per gli aspiranti alla nomina a sottotenente del servizio di amministrazione).

La prova consiste nello svolgimento di un tema su argomenti corrispondenti alle materie tecnico-professionali previste per la prova orale.

Durata dell'esame: 8 ore.

ALLEGATO N. 2.

PROVA ORALE

a) PER GLI ASPIRANTI ALLA NOMINA A SOTTOTENENTE DI FANTERIA

1. — *Tattica Organica - Logistica*

TATTICA

PARTE I. — *Nozioni di carattere generale*:

cenni sommari sui compiti ed i mezzi di azione delle varie Armi e specialità;

concetti fondamentali sul combattimento: l'esplorazione, la sicurezza, l'offensiva, la difensiva;

cenni sommari sull'aeronautica: caratteristiche, compiti, mezzi d'azione; la cooperazione con le forze terrestri.

PARTE II. — *Nozioni di carattere particolare*:

a) lineamenti d'impiego della compagnia fucilieri (circolare n. 2300)

nell'avvicinamento;

nell'attacco (formazioni; criteri per la formulazione del concetto d'azione; elementi essenziali del « piano d'attacco »; la base di fuoco; l'esecuzione dell'attacco; la penetrazione; il consolidamento; l'attacco notturno; la cooperazione con carri armati),

la difesa (la compagnia a difesa di un settore del caposaldo di battaglione; la compagnia di rincalzo; il caposaldo di compagnia);

b) impiego tattico del plotone fucilieri.

Il candidato, anche se proveniente dalla specialità alpini o dai bersaglieri, deve possedere approfondita conoscenza della circolare n. 2200 ed essere in grado di risolvere problemi pratici inerenti all'impiego tattico del plotone fucilieri nelle varie fasi del combattimento offensivo e difensivo;

c) il plotone mortai da 81; il plotone mitraglieri; il plotone pionieri; il plotone collegamenti; il plotone cingolato; il plotone armi di compagnia.

Per ciascuna di dette unità il candidato deve conoscere la struttura organica, i compiti tattici e i lineamenti essenziali dell'impiego nelle varie fasi del combattimento;

d) impiego tattico della squadra fucilieri.

Il candidato deve possedere perfetta conoscenza della circolare n. 2100;

e) le pattuglie: impiego nelle varie fasi del combattimento.

Il candidato deve possedere perfetta conoscenza della circolare n. 2000;

f) generalità sui carri armati dal punto di vista dell'impiego (mezzi di azione; compiti delle unità corazzate in combattimento; fattori negativi);

g) formazioni di combattimento delle minori unità corazzate (battaglioni; compagnie; plotoni);

h) lineamenti generali dell'impiego di un battaglione carri nell'offensiva: posizioni successive; la preparazione dell'attacco; lo sfruttamento del successo; la cooperazione con reparti di bersaglieri;

i) lineamenti generali dell'impiego di un battaglione carri colle varie forme della difensiva (contrattacco in un'area difesa; il ripiegamento);

l) criteri e procedimenti d'impiego del plotone carri nelle varie fasi del combattimento.

ORGANICA

PARTE I. — *Nozioni di carattere generale*:

l'ordinamento dell'Esercito;

la circoscrizione militare territoriale;

l'addestramento: i cicli d'istruzione delle reclute;

il governo del personale: elementi di psicologia generale e psico-tecnica; il metodo dell'addestramento; nozioni di diritto pubblico.

PARTE II. — *Nozioni di carattere particolare*:

struttura organica del battaglione di fanteria divisionale;

organici della compagnia fucilieri; della compagnia mortai da 81;

criteri ai quali sono ispirate le formazioni organiche del plotone fucilieri, mitraglieri, pionieri, ecc.;

struttura organica di una brigata corazzata (elementi costitutivi; cenni sulle rispettive formazioni organiche);

costituzioni organiche delle minori unità corazzate (battaglioni carri, compagnie, plotoni); criteri a cui rispondono le rispettive formazioni organiche.

LOGISTICA

PARTE I. — *Nozioni di carattere generale:*

compiti della logistica;

ricognizioni: studio preliminare, effettuazione;

le marcie: generalità, accorgimenti pratici da parte dei comandanti di minori reparti;

autotrasporti predisposizioni ed esecuzione nell'ambito dei minori reparti;

lo stazionamento: sistemi, caratteristiche, previdenze.

PARTE II. — *Nozioni di carattere particolare:*

i vari servizi delle minori unità di fanteria fino al reggimento: funzionamento nelle varie fasi del combattimento offensivo e difensivo;

organi dei vari servizi nell'ambito di una brigata corazzata;

cenni sul funzionamento dei servizi nell'ambito di una brigata corazzata e, in particolare, del reggimento carristi.

I servizi nel battaglione carri.

2. — *Armi, tiro ed esplosivi*

Armi

a) Generalità e suddivisione delle armi da fuoco;

sistemi di funzionamento delle armi automatiche;

parti essenziali delle armi da fuoco;

il proietto: suddivisione ed assetto meccanico;

b) Le armi individuali caratteristiche tecniche e tattiche, possibilità di tiro (pistola Beretta, fucile Enfield, moschetto automatico Beretta, bombe a mano);

c) Le armi automatiche: caratteristiche tecniche e tattiche, possibilità di tiro delle seguenti armi: fucile mitragliatore Bren, mitragliatrice Breda 37, mitragliatrice Browning;

d) I lanciarazzi Bazooka; il mortaio da 81 e da 60; il cannone da 57/50: nozioni essenziali sulle qualità meccaniche e sulle caratteristiche d'impiego tattico;

e) Generalità sulle artiglierie: varie specie; loro caratteristiche; cenni sommari sulle principali artiglierie in servizio;

f) Generalità sui materiali di artiglieria installati a bordo dei carri Sherman: parti costitutive (bocca da fuoco, congegni di chiusura, congegni di sparo, affusti, organi elastici); congegni di punteria e apparecchi di puntamento; munizionamento;

g) Caratteristiche tecniche e tattiche dei singoli tipi di artiglierie installati a bordo dei carri Sherman;

h) Norme di manutenzione;

i) Cenni sulle altre armi — individuali, di reparto e di bordo — in dotazione ai battaglioni carri.

Tiro:

a) Generalità sul tiro: traiettoria, dispersione, rosa di tiro, qualità tecniche e balistiche delle armi (precisione e giustezza — tensione della traiettoria — penetrazione — radenza della traiettoria — errore battuto — spazio battuto), zona defilata, zona battuta, altezza di sicurezza, distanza di sicurezza);

b) Vari tipi di congegni di puntamento. Tavole di tiro e loro impiego. Regole di puntamento;

c) Tiro al disopra degli ostacoli (alzo minimo, possibilità di tiro, defilamento, zona in angolo morto). Tiro al disopra delle truppe amiche e negli intervalli (norme di sicurezza da osservare nella esecuzione del tiro, sgombero del campo di tiro, altezza di sicurezza, norme da osservare durante e dopo il tiro);

d) Il tiro a puntamento indiretto;

e) Tiro controcarri con le armi della fanteria (modalità e procedimenti d'impiego);

f) Tiro controaerei con le armi in dotazione ai reparti di fanteria (modalità, accorgimenti);

g) Tiro con mortai da 81; preparazione del tiro, azioni di fuoco nelle varie fasi del combattimento. Impiego del goniometro, della bussola goniometrica, ecc. per la determinazione del punto di stazione, della direzione, ecc.

h) Il tiro delle artiglierie installate a bordo dei carri:

puntamento diretto e indiretto;

angolo di tiro minimo; distanza di sicurezza; distanza di protezione;

tavole di tiro, scelta del proietto e della carica; determinazione dei dati di tiro iniziale;

indicazione, individuazione e designazione degli obiettivi;

osservazione del tiro;

condotta del fuoco (aggiustamenti; tiro contro bersagli a terra e controcarri; tiro fumogeno, a rimbalzo, di taratura).

Esplosivi e mine:

generalità sugli esplosivi di uso più comune; maneggio, conservazione, impiego degli esplosivi;

mine: caratteristiche, suddivisione in specie; principi generali circa il funzionamento;

i campi minati: funzioni, elementi costitutivi, principali tipi, apertura dei varchi con sistemi regolamentari e di circostanza;

mezzi fumogeni: scopi, impiego, specie;

trappole esplosive: approntamento, individuazione e disattivazione.

3. — *Collegamenti*

Generalità sui mezzi di collegamento, loro classificazione.

Descrizione pratica dei mezzi di collegamento radio e telefonico in dotazione alle varie unità di fanteria.

Norme sulla disciplina dei collegamenti.

Procedura radiofonica e tutela del segreto militare.

Elementi costitutivi di un apparato radio campale.

Descrizione delle stazioni radio installate a bordo dei mezzi corazzati, loro funzionamento ed impiego in una maglia; manutenzione.

4. — *Automobilismo*

Il candidato deve possedere una conoscenza sommaria dei vari organi di un autoveicolo e cioè:

il motore a scoppio;

organi della distribuzione;

organi della lubrificazione;

organi del raffreddamento;

organi dell'alimentazione;

sistemi di accensione;

organi dell'autotelaio;

organi di trasmissione, di direzione, della frenatura, delle sospensioni;

pneumatici.

Per le nozioni sottoindicate è richiesta, invece, ottima conoscenza soprattutto dal punto di vista pratico:

norme per l'ispezione e la manutenzione dell'autoveicolo;

norme di circolazione stradale; la disciplina stradale;

documenti di circolazione: fogli di marcia, libretti di marcia;

vari tipi di mezzi corazzati e blindati in dotazione alle unità carriste e loro caratteristiche costruttive e meccaniche fondamentali;

caratteristiche fondamentali del carro Sherman: mobilità, armamento, protezione;

il carro Sherman: scafo, motore, organi di trasmissione, propulsione esterna (ruote motrici, cingolatura, ruote di rinvio); sospensione; impianto elettrico; generatore ausiliario; dispositivi antincendio;

traino e caricamento dei carri Sherman (trattore Diamond; carrello Rogers; caricamento su pianali ferroviari);

elementi di differenziazione strutturale e meccanica dei vari tipi di carro Sherman (tipo V-I-II-I B);

norme di manutenzione delle varie parti di un carro Sherman; guasti più comuni e modi di ripararli.

5. — *Nozioni di matematica*

L'esame non verte sull'esposizione sistematica di trattazioni teoriche indicate esplicitamente o implicitamente nel programma di cui appresso, bensì sulla risoluzione di semplici ed appropriati esercizi che implicano la conoscenza della materia e la capacità di applicare le nozioni teoriche.

Il programma sottoriportato costituisce fondamento delle conoscenze indispensabili ad un ufficiale di Arma per l'applicazione che esse trovano nel campo delle discipline tecniche militari.

Algebra:

regole generali sul calcolo algebrico — Operazioni sui binomi e sui polinomi — Potenze di binomi e polinomi;

scomposizione in fattori — Divisibilità per $(X \pm a)$ — Regola del Ruffini;

frazioni algebriche;

equazioni di 1° grado ad una incognita — Sistemi di equazioni di 1° grado;

equazioni di 2° grado ad una incognita;
teorema sui radicali;
logaritmi ed uso delle tavole logaritmiche — Equazioni esponenziali e logaritmiche.

Geometria.
equivalenza fra figure piane — Teorema di Pitagora e sue applicazioni — Similitudini sul piano — Teorema di Talete e sue applicazioni — Costruzioni grafiche fondamentali (media geometrica, terza, quarta proporzionale) — Sezione aurea di un segmento e sue applicazioni;
proprietà fondamentali di geometria solida (rette e piani nello spazio — ortogonalità e parallelismo — diedri e triedri — angoloidi — uguaglianze di figure spaziali — equivalenza dei solidi);
regole per il calcolo di lunghezza, aree, volumi di figure elementari (triangolo, parallelogramma, poligoni regolari, cerchio e sue parti, prisma e cilindro, piramide e cono, tronco di piramide e di cono, sfera e sue parti);
semplici problemi di algebra applicati alla geometria.

Trigonometria:
misura degli archi e degli angoli, coordinate sopra la retta, sulla circonferenza e nel piano;
definizioni delle funzioni circolari, loro periodicità e variazione;
relazioni fra le funzioni circolari di archi supplementari, complementari, ecc.;
relazioni fra le funzioni circolari di uno stesso arco. Valori delle funzioni circolari e di alcuni archi;
riduzione al 1° quadrante. Uso delle tavole trigonometriche;
relazione tra gli elementi di un triangolo rettangolo e risoluzione dei triangoli rettangoli;
il teorema dei seni e il teorema di Carnot. Risoluzione dei triangoli non rettangoli. Area di un triangolo;
applicazione della trigonometria ai più semplici problemi pratici.

b) PER GLI ASPIRANTI ALLA NOMINA A SOTTOTENENTE DI CAVALLERIA

1. — *Tattica Organica Logistica*

TATTICA

PARTE I. — *Nozioni di carattere generale*:
come per la fanteria (vds. allegato n. 2, lettera *a*).

PARTE II. — *Nozioni di carattere particolare*:
caratteristiche e compiti del R.C.B.;
criteri fondamentali d'impiego del R.C.B. nei vari compiti che possono essergli affidati (esplorativi, offensivi, difensivi, di sicurezza);
principi fondamentali d'impiego tattico dei vari tipi di plotone di cavalleria blindata sotto elencati, nell'espletamento dei vari compiti:
plotone pionieri;
plotone autoblindo;
plotone misto;
plotone carri da 37;
plotone carri leggeri;
plotone fucilieri autotrasportati;
plotone armi accompagnamento autotrasportato;
plotone controcarri.
Le pattuglie: vari tipi e loro procedimenti d'azione.
La condotta dei vari mezzi in combattimento (sfruttamento del fuoco; impiego delle armi di bordo).

ORGANICA

PARTE I. — *Nozioni di carattere generale*:
come per la fanteria (vds. allegato n. 2, lettera *a*).

PARTE II. — *Nozioni di carattere particolare*:
il R.C.B.. costituzione organica — Criteri generali a cui essa risponde;
formazione organica dei vari reparti che costituiscono il R.C.B. — Criteri informatori.

LOGISTICA

PARTE I. — *Nozioni di carattere generale*:
come per la fanteria (vds. allegato n. 2, lettera *a*).

PARTE II. — *Nozioni di carattere particolare*:
organi dei vari servizi nel R.C.B.;
funzionamento dei vari servizi in un R.C.B. impiegato in compiti offensivi o difensivi.

2. — *Armi, tiro ed esplosivi*

Armi:
a) generalità e suddivisione delle armi da fuoco;
sistemi di funzionamento delle armi automatiche;
parti essenziali delle armi da fuoco;
il proietto: suddivisione ed assetto meccanico;
b) le armi individuali: caratteristiche tecniche e tattiche, possibilità di tiro (pistola Beretta, fucile Enfield, moschetto automatico Beretta, bombe a mano);
c) le armi automatiche: caratteristiche tecniche e tattiche, possibilità di tiro delle seguenti armi: fucile mitragliatore Bren, mitragliatrice Breda 37, mitragliatrice Browning;
d) i lanciarazzi Bazooka, il mortaio da 81 e da 60; il cannone da 57/50; nozioni essenziali sulle qualità meccaniche e sulle caratteristiche d'impiego tattico;
e) generalità sulle artiglierie: varie specie; loro caratteristiche; cenni sommari sulle principali artiglierie in servizio;
f) cannone da 75/37 installato sui carri M/24: descrizione delle parti principali; qualità balistiche.

Tiro:
come per la fanteria (vds. allegato n. 2, lettera *a*) con la seguente aggiunta:
i) il tiro con il cannone da 75/37 e con le armi installate a bordo delle autoblindo: procedimenti tecnici e possibilità pratiche di tiro.

Esplosivi e mine:
come per la fanteria (vds. allegato n. 2, lettera *a*).

3. — *Collegamenti*

Generalità dei mezzi di collegamento e loro classificazione.
Elementi costitutivi di un apparato radio campale.
Descrizione delle caratteristiche tecniche e d'impiego delle stazioni radio 38-48-19-MARK III-SCR 508-528-538 e AN/VCR 3.
Norme sulla disciplina dei collegamenti in genere e di quelli radio in particolare nell'ambito del R.C.B.

4. — *Automobilismo e carrismo*

Automobilismo:
come per la fanteria (vds. allegato n. 2, lettera *a*).

Carrismo:
vari tipi di mezzi corazzati e blindati in dotazione al R.C.B. e loro caratteristiche costruttive e meccaniche fondamentali, prestazioni, elementi di differenziazione tra tipi similari (scout-car; autoprotetto White; autoblindo Greyhaund e Staghound; carro Stuart; carro M 24).

5. — *Nozioni di matematica*

Come per la fanteeria (vds. allegato n. 2, lettera *a*).

c) PER GLI ASPIRANTI ALLA NOMINA A SOTTOTENENTE DI ARTIGLIERIA

1. — *Impiego di artiglieria Organica Logistica*

IMPIEGO DI ARTIGLIERIA

PARTE I. — *Nozioni di carattere generale*:
caratteristiche ed impiego delle varie Armi nelle varie fasi del combattimento;
i principi fondamentali d'impiego e caratteristiche tecnico-tattiche dell'artiglieria;
unità d'impiego. Il reggimento di artiglieria da campagna;
compiti tattici e tecnici degli ufficiali di artiglieria;
ricognizioni — Lo schieramento — Difesa vicina e controaerei;
l'osservazione;
i collegamenti;
l'artiglieria nelle varie fasi del combattimento;
piani di fuoco;
cenni sull'impiego delle varie specialità d'artiglieria.

PARTE II. — *Nozioni di carattere particolare*:
compiti dell'ufficiale subalterno di artiglieria da campagna:
U.T.G.;
A.U.T.G.;
S.C.B.;
C.S.;
compiti particolari di cui sopra riferiti alla specialità cui appartiene il candidato;
azioni di fuoco;
cooperazione con altre Armi.

ORGANICA

PARTE I. — *Nozioni di carattere generale*:

l'ordinamento dell'Esercito;

la circoscrizione militare territoriale;

l'addestramento: i cicli di istruzione delle reclute;

il governo del personale: elementi di psicologia generale e psicotecnica; il metodo dell'addestramento; nozioni di diritto pubblico.

PARTE II. — *Nozioni di carattere particolare*:

l'ordinamento delle unità di artiglieria fino al reggimento della specialità cui appartiene il candidato.

LOGISTICA

PARTE I. — *Nozioni di carattere generale*:

compiti della logistica;

ricognizioni: studio preliminare, effettuazione;

le marcie: generalità, accorgimenti pratici da parte dei comandanti di minori reparti;

autotrasporti: predisposizioni ed esecuzione nell'ambito dei minori reparti;

lo stazionamento: sistemi, caratteristiche, previdenze.

PARTE II. — *Nozioni di carattere particolare*:

i vari servizi nelle minori unità di artiglieria fino al reggimento della specialità cui appartiene il candidato.

2. — *Materiali di artiglieria Esplosivi Tiro*

MATERIALI DI ARTIGLIERIA

PARTE I. — *Nozioni di carattere generale*

generalità sulle armi da fuoco e proietti;

cenni sulle armi portatili;

~~parti costitutive, requisiti e classificazione delle artiglierie;~~

bocca da fuoco — Congegni di chiusura — Congegni di sparo;

affusti;

organi elastici;

congegni di punteria;

apparecchi di puntamento;

munizionamento;

traino delle artiglierie;

cenni sui moderni mezzi bellici basati sulla propulsione a reazione;

i principali tipi di artiglierie in servizio.

PARTE II. — *Nozioni di carattere particolare*:

i vari materiali in dotazione alla specialità cui appartiene il candidato.

ESPLOSIVI

PARTE I. — *Nozioni di carattere generale*:

generalità, caratteristiche e classificazione dei principali esplosivi;

esplosivi di lancio;

esplosivi di scoppio;

esplosivi da mina;

innescamenti;

manufatti esplosivi: bombe e proietti;

norme di sicurezza.

PARTE II. — *Nozioni di carattere particolare*:

i vari tipi di proietti in dotazione alla specialità cui appartiene il candidato.

TIRO

PARTE I. — *Nozioni di carattere generale*:

generalità sul tiro;

traiettoria e suoi elementi;

dispersione;

tavole di tiro;

strumenti di tiro e loro impiego;

preparazione di batteria, di gruppo, di reggimento;

svolgimento dei compiti chiave nelle varie fasi;

l'aggiustamento e la condotta del fuoco;

concentramenti;

osservazione del tiro.

PARTE II. — *Nozioni di carattere particolare*:

Compiti tecnici dell'ufficiale subalterno di artiglieria:

U. T. G.;

A. U. T. G.;

S. C. B.;

C. S.

con particolare riferimento alla specialità cui appartiene il candidato.

3. — *Collegamenti*

Generalità sui mezzi di collegamento, loro classificazione.

Descrizione e pratica dei mezzi di collegamento radio e telefonico in dotazione alle varie unità di artiglieria.

Norme sulla disciplina dei collegamenti.

Procedura radiofonica e tutela del segreto militare.

4. — *Automobilismo*

Come per la fanteria (vds. allegato n. 2, lettera *a*).

5. — *Matematica*

Come per la fanteria (vds.) allegato n. 2, lettera *a*).

d) PER GLI ASPIRANTI ALLA NOMINA A SOTTOTENENTE DEL GENIO

1. — *Impiego del genio Organica Logistica*

IMPIEGO DEL GENIO PIONIERI

PARTE I. — *Nozioni di carattere generale*:

caratteristiche ed impiego delle varie armi nelle diverse fasi del combattimento;

il battaglione pionieri nella Divisione di fanteria: modalità d'impiego nelle varie fasi del combattimento;

diverse soluzioni di problemi tecnici in relazione agli elementi della situazione tattica;

l'impiego dei reparti pionieri nelle brigate corazzate ed alpine;

cooperazione con le altre armi;

il servizio del genio pionieri;

cenni sull'impiego dei reparti nelle altre specialità della branca pionieri.

PARTE II. — *Nozioni di carattere particolare*:

compiti dell'ufficiale subalterno del battaglione genio pionieri per Divisione di fanteria;

compiti dell'ufficiale subalterno del genio riferiti alla specialità cui appartiene il candidato

IMPIEGO DEL GENIO COLLEGAMENTI

PARTE I. — *Nozioni di carattere generale*:

caratteristiche ed impiego delle varie armi nelle diverse fasi del combattimento;

caratteristiche di impiego dei mezzi di collegamento;

protezione dei mezzi di collegamento;

organizzazione dei collegamenti;

centro dei collegamenti.

norme di procedura telegrafica e radiofonica;

cenni sulle norme di procedura internazionale;

il btg. collegamenti nella Divisione di fanteria modalità di impiego nelle varie fasi del combattimento;

impiego degli altri tipi di unità del genio collegamenti (di C. A. di Brigata alpina e corazzata, territoriali e speciali);

mezzi e organizzazione della rete radiotelegrafonica territoriale dell'Esercito:

cooperazione con le altre Armi;

il servizio del genio collegamenti.

PARTE II. — *Nozioni di carattere particolare*:

compiti dell'ufficiale subalterno del battaglione genio collegamenti per Divisione di fanteria;

compiti dell'ufficiale subalterno dei collegamenti riferiti alla specialità cui appartiene il candidato.

ORGANICA

PARTE I. — *Nozioni di carattere generale*:

l'ordinamento dell'Esercito;

la circoscrizione militare territoriale;

l'addestramento: i cicli di istruzione delle reclute:

il governo del personale: elementi di psicologia generale e psicotecnica; il metodo dell'addestramento; nozioni di diritto pubblico,

l'ordinamento del genio.

PARTE II. — *Nozioni di carattere particolare*:

l'ordinamento delle unità del genio della specialità cui appartiene il candidato.

LOGISTICA

PARTE I. — *Nozioni di carattere generale*:

compiti della logistica;

ricognizioni: studio preliminare, effettuazione;

le marcie: generalità, accorgimenti pratici da parte dei comandanti dei minori reparti;
autotrasporti: predisposizioni ed esecuzione nell'ambito dei minori reparti;
lo stazionamento: sistemi, caratteristiche, previdenze.

PARTE II. — *Nozioni di carattere particolare*:
i vari servizi nelle unità del genio della specialità cui appartiene il candidato.

2. — *Costruzioni del genio*

PARTE I. — *Nozioni di carattere generale*:
materiali da costruzione;
statica grafica e resistenza del materiale;
struttura di fabbrica;
riattamento delle interruzioni;
rinforzo di ponti esistenti;
lavori in terra;
studio di tracciati stradali;
formazione del corpo stradale;
sovrastrutture stradali;
opere d'arte stradali;
ponti in muratura, in ferro, in cemento armato, in legname;
organizzazione dei lavori;
verifiche di stabilità;
ferrovie: generalità;
impianti fissi e materiale mobile ferroviario;
lavori idrici;
lavori di fortificazione campale e permanente: osservatori, appostamenti, postazioni, ostacoli, lavori di mine, campi minati, mascheramenti, ricoveri e protezione;
lavori di alloggiamenti.

PARTE II. — *Nozioni di carattere particolare*:
compiti particolari relativi alle costruzioni ed agli studi di cui sopra e riferiti alla specialità cui appartiene il candidato.

3. — *Materiali del genio*

Ponti militari.
Macchine elettriche.
Trasformatori. Macchine asincrone. Macchine sincrone.
Macchine a corrente continua. Macchine speciali. Accoppiamenti.
Applicazioni. Impianti elettrici.
Gruppi elettrogeni ed attrezzature elettriche.
Pompe. Potabilizzatori.
Macchine stradali. Attrezzature di lavoro.
Attrezzature pneumeccaniche.
Esplosivi da mine.
Mine a. u. e a. c.
Materiali per il mascheramento.
Strumenti topografici.

4. — *Tecnica dei collegamenti*

PARTE I. — *Nozioni di carattere generale*:
richiami di elettrotecnica generale;
principi di telefonia;
l'apparato telefonico e suoi organi;
circuiti telefonici;
commutazione manuale ed automatica;
propagazione delle correnti telefoniche nei conduttori;
mezzi per aumentare la portata delle linee;
telefonia a frequenze vettrici;
intercettazione e antintercettazione;
sistemi telegrafonici;
mezzi per aumentare la portata delle linee telegrafoniche;
telegrafia inintercettabile;
telescrittori;
la radiocomunicazione: generalità;
circuiti radioelettrici;
tubi elettronici;
amplificazione;
generazione delle oscillazioni;
modulazione;
rivelazione;
apparati trasmittenti;
ricevitori;
dispositivi elettroacustici;
onde elettromagnetiche. Antenne;
ponti radio:
radiogoniometria;
radar.

PARTE II. — *Nozioni di carattere particolare*:
compiti tecnici particolari agli studi di cui sopra e riferiti alla specialità cui appartiene il candidato.

5. — *Materiali dei collegamenti*

PARTE I. — *Nozioni di carattere generale*:
materiali telegrafonici: caratteristiche generali;
descrizione e impiego dei telefoni, centralini, separatori da campo, amplificatori, delle apparecchiature per telefonia a frequenze vettrici, dell'apparato per telefonia acustica inintercettabile, dei telescrittori campali in dotazione;
stazioni radio campali: caratteristiche generali;
descrizione e impiego dei principali tipi di stazioni radio, dei gruppi elettrogeni, degli impianti di carica accumulatori in dotazione;
organizzazione e funzionamento di piccoli laboratori di riparazione per materiale telegrafonico e radiotelegrafonico;
costruzione linee: vari tipi di conduttori;
vari tipi di linea, tracciato e stendimento;
disturbi e protezione delle linee.

PARTE II. — *Nozioni di carattere particolare*:
compiti tecnici particolari relativi ai materiali di cui sopra e riferiti alla specialità cui appartiene il candidato;
manutenzione, quesiti e riparazione dei materiali di collegamento.

6. — *Automobilismo*

Come per la fanteria (vds. allegato n. 2, lettera *a*).

7. — *Matematica*

Come per la fanteria (vds. allegato n. 2, lettera *a*).

e) PER GLI ASPIRANTI ALLA NOMINA A SOTTOTENENTE DEL SERVIZIO AUTOMOBILISTICO

1. — *Arte militare*

TATTICA

Cenni sulle caratteristiche, mezzi d'azione e compiti delle varie Armi.
Lineamenti del combattimento offensivo e difensivo nel quadro divisionale e nelle varie fasi.
Cenni sull'intervento dell'aviazione nel combattimento.

ORGANICA

Ordinamento dell'Esercito. Circoscrizione militare territoriale.
Struttura della Divisione e delle Brigate.
Cenni sulla costituzione dei reggimenti.
Composizione schematica dei battaglioni e dei gruppi.

LOGISTICA

Compiti della logistica. I servizi di guerra, con particolare riguardo alla Divisione di fanteria.
I servizi nelle Brigate e nelle minori unità.
Lo stazionamento: vari sistemi e loro caratteristiche.
Marcie. Movimenti motorizzati.
Autotrasporti. Organizzazione stradale e disciplina del movimento nel quadro divisionale.

2. — *Teoria dei motori, organi dell'autotelaio e trazione meccanica*

Teoria motori.
Motori a scoppio. Cicli teorici e ciclo pratico. Lavoro, potenza e rendimento. Curve caratteristiche. Diagrammi della distribuzione. Circolazione del carburante. Combustione. Carburatore. Rendimento volumetrico. Analisi dei consumi. Difetti di carburazione.
La circolazione elettrica: l'accensione. Cenni su dinamo, alternatori, motori elettrici, trasformatori, convertitori.
Accumulatori elettrici. Sistemi di accensione.
Cenni sugli impianti elettrici accessori di un autoveicolo.
La circolazione del lubrificante. La lubrificazione di un motore a combustione interna.
Il raffreddamento.
Motori ad accensione spontanea per compressione (Diesel). Differenze rispetto al motore a scoppio.
Motori a 2 tempi. Differenze rispetto a quelli a 4 tempi.

Organi dell'autotelaio.
L'autotelaio. Organi per la trasmissione del moto. Il giunto od innesto a frizione. Vari tipi di frizione. Cenni sui cuscinetti.
Il cambio di velocità. Vari tipi di cambio. Ingranaggi e loro rendimento.
Alberi di trasmissione. Giunti: vari tipi. Il gruppo di riduzione. Il differenziale. I semiassi. Il ponte. Le ruote.
La direzione in genere. Organi della direzione.
Il problema della frenatura: vari tipi di freni.
La sospensione. Molle. Ammortizzatori.
La carrozzeria.
Parti accessorie. Il caricamento. Le dotazioni.

Trazione meccanica.
Origine ed evoluzione. L'aderenza.
Resistenze al moto degli autoveicoli.
La marcia degli autoveicoli di vario tipo.
Marcia in terreno vario.
Le prestazioni di un autoveicolo.
Peso rimorchiabile.

3. — *Carburanti, lubrificanti e gomme*

I carburanti: petrolio, estrazione, sistemi di produzione.
Benzina: sue caratteristiche.
Gasolio: sue caratteristiche.
Combustibili succedanei.
I lubrificanti loro produzione e caratteristiche, oli vegetali.
I pneumatici: origine, fabbricazione delle gomme.
Le coperture e le camere d'aria.
Liquidi per freni idraulici e per ammortizzatori.
Anticongelanti.
Mezzi antincendi.

4. — *Tecnologia*

Nozioni sui metalli: Leghe metalliche.
Lega ferro-carbonio. Gli acciai, le ghise. Produzione.
Trattamenti termici degli acciai.
Acciai speciali e loro caratteristiche.
Lavorazione a caldo dei metalli. Fusione (cenni). Saldatura.
Cenni sulle macchine per la lavorazione a freddo dei metalli.
Nozioni sui legnami, sulle vernici usate nelle costruzioni automobilistiche.
Principali metalli e leghe metalliche impiegati nella costruzione di veicoli.

f) PER GLI ASPIRANTI ALLA NOMINA A SOTTOTENENTE DI AMMINISTRAZIONE

1. — *Arte militare*

Come per il servizio automobilistico (vds. allegato n. 2, lettera *e*).

2. — *Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato*

Generalità. Concetto d'azienda. L'azienda statale. Il sistema contabile statale italiano. Cenni introduttivi di scienze giuridiche.
Cenni introduttivi di diritto amministrativo.
Cenni introduttivi di scienze economiche.
Cenni introduttivi di amministrazione pubblica e di finanza.
Cenni introduttivi di statistica.
Amministrazione dei beni dello Stato.
I contratti dello Stato.
Il bilancio dello Stato.
Entrate e spese dello Stato.
Servizio del Tesoro. Operazioni di tesoreria e di portafoglio.
Agenti che maneggiano valori dello Stato. Garanzie e controlli dell'Amministrazione.
L'organizzazione finanziaria dello Stato.

3. — *Amministrazione e contabilità militare*

L'Amministrazione militare: compiti e caratteristiche. Contabilità militare. Amministrazione dell'Esercito.
Sindacato e controllo. Ispezioni.
Il decentramento amministrativo.
Le Direzioni di amministrazione.
Organizzazione e funzionamento amministrativo delle aziende-corpo.
Le cariche e le funzioni amministrative nei Corpi.
Accertamenti delle perdite.
Forza amministrativa. Ordinativi di pagamento e accreditamenti in c. c. postale.
Fondi.
Contratti. Servizi ad economia.
Contratti per l'amministrazione militare.
La compagnia: compiti amministrativi e responsabilità del comandante.
Amministrazione e contabilità dei distaccamenti.
Servizio degli assegni.
Servizio di cassa.
Servizio del vitto. Mense. Spacci. Le razioni.
Spese generali dei corpi.
Servizio alloggi. Servizio casermaggio. Servizio combustibili.
Servizio del vestiario
Servizio di magazzino: gestione del materiale.
Servizio dei quadrupedi.
Servizio delle pensioni.
Ufficio d'amministrazione personali militari vari. Comandi di G. U. e Q. G.
Amministrazione e contabilità dei Corpi e reparti CC.
Istituti militari.
Ospedali e stabilimenti sanitari.
Direzioni e stabilimenti di Commissariato.
Distretti militari. Uffici provinciali di leva. Stabilimenti militari di pena.
Istituto geografico militare. Istituto chimico farmaceutico militare. Centri rifornimento quadrupedi.
Corpo di sicurezza della Somalia.
Il servizio di amministrazione in guerra: mobilitazione, organi, compiti, funzionamento.

4. — *Regolamenti amministrativi militari*

Leggi, regolamenti, istruzioni in vigore per l'Amministrazione militare, limitatamente ai compiti attribuibili a subalterni di amministrazione, come da programmi dei corsi A.U.C.

N.B. — La durata della prova orale non potrà durare di massima i 60 minuti.

Roma, addì 13 novembre 1952

Il Ministro: PACCIARDI

(6286)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Graduatoria di merito del concorso nazionale per titoli a due posti di ruolo speciale transitorio per l'insegnamento di « macchine di trasporto e motori » nelle scuole tecniche industriali (classe di concorso D VI).

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, col quale sono stati istituiti i ruoli speciali transitori per il personale insegnante non di ruolo delle scuole e degli istituti di istruzione secondaria e artistica;

Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1127, con il quale sono state fissate le condizioni per l'istituzione dei posti da assegnare ai predetti ruoli speciali transitori ed è stato stabilito di indire concorsi nazionali per titoli per il collocamento del personale insegnante nei ruoli stessi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1949, n. 236, col quale sono state approvate le norme sui concorsi nazionali per titoli a posti di ruolo speciale transitorio;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1949, n. 405, col quale è stato approvato il contingente dei posti di ruolo speciale transitorio;

Visto il decreto Ministeriale 5 luglio 1949, col quale sono stati banditi i concorsi nazionali per titoli a posti di ruolo speciale transitorio nelle scuole e negli istituti di istruzione secondaria;

Visto il decreto Ministeriale 29 agosto 1949, col quale è stato prorogato alla data del 20 novembre 1949 il termine utile per la presentazione dei documenti di cui al terzo e quarto comma dell'art. 9 del citato decreto Ministeriale 5 luglio 1949;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 luglio 1951, n. 672, col quale è stata modificata la tabella *A* an-

nessa al decreto Presidenziale 14 febbraio 1949, n. 236, sui concorsi nazionali per titoli a posti di ruolo speciale transitorio per insegnanti;

Vista la relazione della Commissione giudicatrice del concorso nazionale per titoli a due posti di ruolo speciale transitorio per l'insegnamento di «macchine di trasporto e motori» nelle scuole industriali per meccanici (classe di concorso D VI);

Riconosciuta a norma dell'art. 15 del citato decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1949, n. 236, la regolarità delle operazioni compiute e la legittimità dei criteri seguiti;

Decreta:

E' approvata e resa esecutoria la seguente graduatoria di merito del concorso nazionale per titoli a due posti di ruolo speciale transitorio per l'insegnamento di «macchine di trasporto e motori» nelle scuole industriali per meccanici (classe di concorso D VI), indetto con decreto Ministeriale 5 luglio 1949, nella quale i candidati sono collocati nell'ordine risultante dai punti complessivi a ciascuno di essi attribuiti:

1. Ferrara Giuseppe	punti	123,18
2. Paisio Fulvio	»	102,125
3. Innocenzi Claudio (invalido di guerra)	»	93 —
4. Colucci Paolo	»	92,50
5. Coretti Cosimo	»	91,125
6. Caltabiano Giuseppe	»	87,25
7. Chiampo Paolo	»	80,25
8. Perin Giuseppe	»	79,25
9. Belcastro Francesco	»	79 —
10. Messina Pasquale	»	74,35
11. Morra Leopoldo	»	71 —
12. Capaldi Giacomo	»	68,775
13. Guida Mario	»	62,25
14. Isernia Mario	»	60,625
15. Namia Carlo	»	56,65
16. Contino Gerlando	»	56,062
17. Camparetto Filippo	»	51,125
18. Palasciano Giov. Battista	»	48,70

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 30 settembre 1951

Il Ministro: SEGNI

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° *dicembre* 1952
Registro n. 47, *foglio n.* 36. — D'ELIA

(6147)

PREFETTURA DI PARMA

Graduatoria generale del concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Parma

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PARMA

Visto il decreto prefettizio n. 18420-Div. san. in data 30 settembre 1948, col quale veniva indetto un pubblico concorso per titoli ed esami a due posti d'ufficiale sanitario vacanti nei comuni di Parma e Fidenza;

Visti i verbali della Commissione giudicatrice del concorso predetto;

Visto l'art. 36 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e l'art. 23 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati idonei al concorso predetto formulata come segue dalla Commissione giudicatrice:

1. Virdis prof. dott. Francesco	punti	352,75
2. Mascioli dott. Renato	»	230,25
3. Zilioli Reggi dott. Ausonio	»	229,60

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Parma, addì 29 novembre 1952

Il prefetto: MENEGHINI

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PARMA

Visto il decreto prefettizio n. 18420-Div. san. in data 30 settembre 1948, col quale veniva indetto un pubblico concorso per titoli ed esami ai posti di ufficiale sanitario vacanti nei comuni di Parma e Fidenza;

Visto il proprio decreto pari numero e data col quale è stata approvata la graduatoria dei candidati partecipanti al concorso predetto;

Esaminate le domande dei detti candidati e l'ordine di preferenza delle sedi per le quali hanno concorso;

Ritenuto che il primo graduato prof. dott. Francesco Virdis, residente a Sassari, via Santa Caterina, ha concorso per la sede di Parma e che pertanto si deve provvedere alla sua nomina;

Accertato che il detto prof. dott. Virdis, essendo alla data del bando di concorso ufficiale sanitario titolare con nomina definitiva della città di Sassari, beneficia della riduzione ad un anno del periodo di prova;

Visto l'art. 37 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e gli articoli 24 e 25 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il prof. dott. Francesco Virdis, residente a Sassari, via Santa Caterina, è nominato ufficiale sanitario titolare della città di Parma.

La nomina è fatta in via di esperimento per un anno.

Il nominato dovrà assumere servizio entro il termine massimo del 10 gennaio 1953 a pena di decadenza.

Il sindaco di Parma è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della prefettura e del comune di Parma.

Parma, addì 29 novembre 1952

Il prefetto: MENEGHINI

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PARMA

Visto il decreto prefettizio n. 18420-Div. san. in data 30 settembre 1948, col quale veniva indetto un pubblico concorso per titoli ed esami ai posti di ufficiale sanitario vacanti nei comuni di Parma e Fidenza;

Visto il proprio decreto pari numero e data, col quale è stata approvata la graduatoria dei candidati partecipanti al concorso predetto;

Esaminate le domande dei detti candidati e l'ordine di preferenza delle sedi per le quali hanno concorso;

Ritenuto che il terzo graduato dott. Zilioli Reggi Ausonio, residente ad Asola (provincia di Mantova) ha concorso per la sede di Fidenza e che pertanto si deve provvedere alla sua nomina;

Accertato che il detto dott. Zilioli Reggi, essendo alla data del bando di concorso ufficiale sanitario titolare con nomina definitiva del concorso d'ufficiale sanitario di Asola (provincia di Mantova) beneficia della riduzione ad un anno del periodo di prova;

Visto l'art. 37 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e degli articoli 24 e 25 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. Ausonio Zilioli Reggi, residente ad Asola (provincia di Mantova) è nominato ufficiale sanitario titolare del comune di Fidenza.

La nomina è fatta in via di esperimento per un anno.

Il nominato dovrà assumere servizio entro il termine massimo del 10 gennaio 1953 a pena di decadenza.

Il sindaco di Fidenza è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e del comune di Fidenza.

Parma, addì 29 novembre 1952

Il prefetto: MENEGHINI

(6110)

PREFETTURA DI COSENZA

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Cosenza

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI COSENZA

Visto il decreto prefettizio 10 marzo 1952, n. 4425, con il quale si bandiva pubblico concorso per esami e per titoli a diciannove posti di medico condotto vacanti in Provincia;

Visti gli atti del concorso e la relativa graduatoria degli idonei predisposta dalla Commissione giudicatrice nominata con decreto dello A.C.I.S. in data 14 maggio 1952, n. 20414 e n. 9591;

Ritenuto che il concorso ha avuto regolare espletamento;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei nel concorso di cui in narrativa:

1. Citino Giuseppe . . . . . punti 105,85
2. Filippelli Antonio . . . . . » 104,95
3. De Luca Mario . . . . . » 104,80
4. Zingone Emilio . . . . » 104 —
5. Cavalcanti Walter . . . . » 103,95
6. Enei Aldo . . . . . . » 103,80
7. De Rasis Vincenzo . . . . . » 103,45
8. Oliverio Michele . . . . . » 102,10
9. Vairo Davide . . . . . » 101,95
10. Anselmo Ettore . . . . . » 101,70
11. Elmo Antonio . . . . . » 101,65
12. Petracca Fulvio » 101,60
13. Troiano Giuseppantonio, nato il 1921 » 101,50
14. Cervo Massimo . » 101,50
15. Fiorino Saverio . . . . . » 101,45
16. Bianchi Luigi . . . . . » 101,30
17. Magliocchi Venturino . . » 101,15
18. Liguori Giuseppe, nato il 1924 » 100,95
19. Spizzirri Luigi » 100,95
20. Del Bianco Domenico, coniugato . » 100,75
21. Marinaro Fortunato . » 100,75
22. Ordine Aldo . . » 100,70
23. De Gregorio Marcello, nato il 1925 . » 100,60
24. Macciulli Francesco . » 100,60
25. Nappi Umberto . . . . » 100,55
26. Faillace Renato . . . . . . » 100,45
27. Le Pera Domenico . . . » 100,25
28. Monaco Angelo, nato il 1924 . . . » 100 —
29. Spina Angiolino, nato il 1925 . » 100 —
30. Gargano Settimio, nato il 1926 . » 100 —
31. Vena Ferdinando . . » 100 —
32. Pietrapaolo Mario . . . . » 99,65
33. Gaudio Raffaele . . . . . » 99 —
34. Cammarella Bruno . . . . » 98,70
35. Mirabelli Francesco Saverio . . . » 98,60
36. Zuccaro Francesco . . . . » 98,20
37. Mastroianni Livio, nato il 1921 . . » 98 —
38. Urbano Pasquale, nato il 1923 . . » 98 —
39. Di Maio Mario . . . » 98 —
40. Corea Carlo . . . . . » 97,80
41. De Paola Francesco . . . . . » 97,75
42. Gagliardi Gaspare . . . » 97 —
43. Muzzillo Alfredo, nato il 1926 . . . » 96,60
44. Spalletta Gaetano . . . » 96,60
45. Parisi Vincenzo, coniugato . . . » 96,20
46. Pareo Antonio, nato il 1922 . . . » 96,20
47. Bastone Luigi . . . » 96,20
48. Di Bona Luigi, nato il 1925 . . » 96 —
49. Cascino Francesco . . » 96 —
50. De Gregorio Giuseppe . . . . . » 95,75
51. Ippolito Egidio . . . . » 95,55
52. Di Pace Natale . . . . » 95,45
53. Liguori Angelo . . . . » 95,05
54. Curia Domenico . . . . » 93,90
55. Perrone Aldo . . . . » 93,50
56. Orlando Ludovico . . . . punti 93 —
57. Morini Gino . . . . » 92,75
58. Ferraro Francesco . . . . . . » 92,70
59. De Simone Fortunato . . . . » 92 —
60. Prastaro Antonio . . . . » 91,95
61. Fazio Oreste . . . . » 91,80
62. Riggio Fortunato . . . . . . » 91,55
63. Pagliaro Fortunato . . . » 91,45
64. Faillace Michele . » 90,45
65. Settembrini Domenico » 90,30
66. D'Urso Pietrino, nato il 1917 » 90 —
67. Pittelli Giuseppe » 90 —
68. Rossi Paolo . . . . . » 89,70
69. Cossetti Eugenio . . . » 89,35
70. Parrotta Emilio . . . » 86,65
71. Iapichino Vincenzo . . » 85,90
72. D'Amico Francesco . . » 85,75
73. Cauteruccio Francesco . . . » 84 —
74. Adorisio Francesco . » 83,60
75. Blandi Michele » 83,30
76. Fino Rocco . . » 82,80
77. Ruperti Giovanni . » 82,45
78. Candido Francesco . . » 80,05
79. Ascione Giuseppe . » 76,95
80. Brondolo Ernesto » 75,95
81. Aragona Nicola » 75,20
82. De Simone Salvatore » 74,95
83. D'Urso Teodoro » 72,20

Cosenza, addì 4 dicembre 1952

Il prefetto: MARFISA

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI COSENZA

Visto il proprio precedente decreto pari numero e data con il quale si approva la graduatoria degli ottantatre candidati dichiarati idonei dalla Commissione giudicatrice del pubblico concorso per titoli ed esami a diciannove posti di medico condotto vacanti in Provincia bandito con decreto prefettizio 10 marzo 1952, n. 4425;

Viste le domande dei concorrenti e le preferenze in esse segnate;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie;

Decreta:

I sottosegnati concorrenti sono dichiarati vincitori della sede a fianco di ciascuno segnata:

1) Citino Giuseppe: Longobucco (1ª condotta);
2) Filippelli Antonio: San Marco Argentano (1ª condotta);
3) De Luca Mario: San Demetrio Corone;
4) Zingone Emilio: Falconara Albanese;
5) Cavalcanti Walter: Torano Castello (1ª condotta);
6) Enei Aldo: Serra Pedace;
7) De Rasis Vincenzo: Roseto Capo Spulico;
8) Oliverio Michele: Domanico;
9) Vairo Davide: Piane Crati;
10) Anselmo Ettore: Parenti;
11) Elmo Antonio: Cerzeto (2ª condotta);
12) Petracca Fulvio: Bonifati;
13) Troiano Giuseppantonio: Plataci;
14) Cervo Massimo: senza sede;
15) Fiorino Saverio: Calopezzati;
16) Bianchi Luigi: Fiumefreddo Bruzio (1ª condotta);
17) Magliocchi Venturino: Lago (frazione Terrati);
18) Spizzirri Luigi: Rose;
19) Liguori Giuseppe: Fiumefreddo (2ª condotta);
20) Del Bianco Domenico: San Martino di Finita (frazione Santa Maria Le Grotte).

Cosenza, addì 4 dicembre 1952

Il prefetto: MARFISA

(6109)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.